

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

21 dicembre 2023 ( \* )

Sommario

- I. Contesto giuridico
  - A. Lo Statuto della FIFA
  - B. Regolamento FIFA che disciplina gli incontri internazionali
  - C. Gli Statuti UEFA
- II. Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali
  - R. Il progetto Superlega
  - B. La causa principale e le questioni pregiudiziali
- III. Procedimento davanti alla Corte
- IV. Ammissibilità
  - A. Le condizioni procedurali per emettere un'ordinanza di rinvio
  - B. Il contenuto dell'ordinanza di rinvio
  - C. I fatti della controversia e la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte
- V. Esame delle questioni pregiudiziali
  - A. Osservazioni preliminari
    - 1. Oggetto della causa principale
    - 2. L'applicabilità del diritto comunitario allo sport e all'attività delle associazioni sportive
    - 3. Articolo 165 TFUE
  - B. Esame delle questioni dalla prima alla quinta: le regole del concorso
    - 1. Esame della prima questione: interpretazione dell'articolo 102 TFUE in situazioni riguardanti norme sulla previa approvazione delle competizioni calcistiche interclub e sulla partecipazione delle società e degli sportivi a tali competizioni
      - a) Considerazione della nozione di "abuso di posizione dominante"
      - (b) Esame della valutazione dell'esistenza di un abuso di posizione dominante
      - c) Considerazione della qualificazione come abuso di posizione dominante delle norme sull'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub e sulla partecipazione delle società e degli sportivi a tali competizioni
    - 2. Esame della seconda questione: interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in situazioni riguardanti norme sulla previa approvazione delle competizioni calcistiche interclub e sulla partecipazione delle società e degli sportivi a tali competizioni
      - a) Sulla considerazione della nozione di condotta avente per «oggetto» o «effetto» la restrizione della concorrenza e sulla qualificazione dell'esistenza di tale condotta
        - (1) Categorizzazione dell'esistenza di comportamenti aventi per “oggetto” impedire, restringere o falsare la concorrenza
        - (2) Categorizzazione dell'esistenza di comportamenti aventi come “effetto” di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
      - b) Sulla considerazione della qualificazione delle norme relative alla previa approvazione delle competizioni calcistiche interclub e alla partecipazione delle società e degli sportivi a tali competizioni come decisione di un'associazione di imprese avente per «oggetto» la restrizione della concorrenza
    - 3. Esame della terza questione: interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, e dell'articolo 102 TFUE in situazioni di comportamenti consistenti nella minaccia di

sanzioni nei confronti delle società e degli sportivi che partecipano a competizioni non autorizzate

4. Esame della quinta questione: possibile giustificazione delle norme sull'approvazione preventiva delle competizioni e sulla partecipazione delle società e degli sportivi a tali competizioni

a) Esame della possibilità di ritenere che determinati comportamenti specifici non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, e dell'articolo 102 TFUE

(b) L'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE

c) Giustificazione oggettiva ai sensi dell'articolo 102 TFUE

5. Esame della quarta questione: interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE in situazioni che coinvolgono norme sui diritti relativi alle competizioni sportive

(a) La titolarità dei diritti relativi alle competizioni sportive

(b) Lo sfruttamento dei diritti relativi alle competizioni sportive

(c) Se esiste una giustificazione

C. Considerazione della sesta questione: libertà di circolazione

1. Individuazione della rilevante libertà di circolazione

2. L'esistenza di un ostacolo alla libera prestazione dei servizi

3. Se esiste una giustificazione

Costi

(Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Mercato interno – Norme introdotte dalle associazioni sportive internazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato dotati di poteri regolamentari, di controllo e decisionali, nonché di potere sanzionatorio – Norme sull'approvazione preventiva delle competizioni, sulla partecipazione delle società calcistiche e dei giocatori a tali competizioni, nonché sullo sfruttamento dei diritti commerciali e mediatici connessi a tali competizioni – Esercizio parallelo di attività economiche – Organizzazione e commercializzazione di competizioni – Sfruttamento dei relativi diritti commerciali e mediatici – Articolo 101(1) TFUE – Decisione di un'associazione di imprese che arreca pregiudizio alla concorrenza – Nozioni di “oggetto” ed “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ex articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Presupposti – Articolo 56 TFUE – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi – Giustificazione – Condizioni – Onere della prova)

Nella causa C-333/21,

DOMANDA DI pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid, Spagna), proposta con decisione dell'11 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 27 maggio 2021, nel procedimento

**Società Europea della Superleague SL**

**Federazione internazionale dell'associazione calcistica (FIFA),**

**Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA),**

parti intervenute:

**A22 Gestione sportiva SL,**

**Real Federación Española de Fútbol (RFEF),**

**Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP),**

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe e O. Spineanu-Matei, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, M. Safjan, LS Rossi, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl, J. Passer (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A. Rantos,

Cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza dell'11 e 12 luglio 2022,

considerate le osservazioni presentate per conto di:

- per la European Superleague Company SL, da J.-L. Dupont, avocat, B. Irissarry Robina e M. Odriozola Alén, abogados,
- per la Fédération internationale de football Association (FIFA), da JM Baño Fos, abogado, M. Hoskins, barrister, e A. Pascual Morcillo, abogado,
- per l'Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA), da H. Brokelmann, abogado, B. Keane, avvocato, S. Love, barrister, D. Slater e D. Waelbroeck, avvocati,
- A22 Sports Management SL, da LA Alonso Díez, F. Giménez-Alvear Gutiérrez-Maturana, F. Irurzun Montoro, abogados, e M. Sánchez-Puelles González-Carvajal, procurador,
- per la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), da P. Callol García, abogado, B. González Rivero, procuradora, T. González Cueto e J. Manzarbeitia Pérez, abogados,
- per la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), da D. Crespo Lasso de la Vega, Y. Martínez Mata, M. Pajares Villarroya, J. Ramos Rubio e S. Rating, abogados,

- per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz e A. Gavela Llopis, in qualità di agenti,
- per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vlácil, in qualità di agenti,
- per il governo danese, da J. Farver Kronborg, V. Pasternak Jørgensen, M. Søndahl Wolff e Y. Thyregod Kollberg, in qualità di agenti,
- per il governo tedesco, da J. Möller, in qualità di agente,
- per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente,
- per l'Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor, A. Joyce e M. Tierney, in qualità di agenti, assistiti da S. Brittain, Barrister at Law,
- per il governo greco, da K. Boskovits, in qualità di agente,
- per il governo francese, da A.-L. Desjonquères, P. Dodeller, T. Stehelin e N. Vincent, in qualità di agenti,
- per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente,
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistito da D. Del Gaizo e SL Vitale, avvocati dello Stato,
- per il governo cipriota, da I. Neophytou, in qualità di agente,
- per il governo lettone, da J. Davidoviča, K. Pommere e I. Romanovska, in qualità di agenti,
- per il governo lussemburghese, da A. Germeaux e T. Uri, in qualità di agenti,
- per il governo ungherese, da MZ Fehér, E. Gyarmati e K. Szíjjártó, in qualità di agenti,
- per il governo maltese, da A. Buhagiar, in qualità di agente,
- per il governo austriaco, da F. Koppensteiner, in qualità di agente,
- per il governo polacco, da B. Majczyna e M. Wiącek, in qualità di agenti,
- per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, R. Capaz Coelho e C. Chambel Alves, in qualità di agenti, assistiti da JL da Cruz Vilaça, advogado,
- per il governo rumeno, da E. Gane, L. Lițu e A. Rotăreanu, in qualità di agenti,

- per il governo sloveno, da A. Dežman Mušič e N. Pintar Gosenca, in qualità di agenti,
- per il governo slovacco, da EV Drugda e B. Ricziová, in qualità di agenti,
- per il governo svedese, da O. Simonsson, M. Salborn Hodgson e H. Shev, in qualità di agenti,
- per il governo islandese, da JB Bjarnadóttir, in qualità di agente, assistito da G. Bergsteinsson, avvocato,
- per il governo norvegese, da F. Bersgø, L.-M. Moen Jünge, OS Rathore e P. Wennerås, in qualità di agenti,
- per la Commissione europea, da S. Baches Opi, M. Mataija, G. Meessen, C. Urraca Caviedes e H. van Vliet, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale nell'udienza del 15 dicembre 2022,

dà quanto segue

## **Giudizio**

- 1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE, da un lato, e degli articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE, dall'altro.
- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la European Superleague Company SL (in prosieguo: la «ESLC») e, dall'altro, la Fédération internationale de football Association (in prosieguo: la «FIFA») e l'Unione delle associazioni calcistiche europee («ESLC»). UEFA'), riguardante una domanda diretta a far dichiarare che la FIFA e l'UEFA hanno violato gli articoli 101 e 102 TFUE, a ordinare di porre fine al comportamento illecito e a emettere diversi provvedimenti inibitori nei confronti di tali soggetti.

### **I. Contesto giuridico**

#### **A. Lo Statuto della FIFA**

- 3 La FIFA è un'associazione di diritto privato con sede in Svizzera. L'articolo 2 del suo statuto, nell'edizione di settembre 2020 richiamata nell'ordinanza di rinvio («lo statuto della FIFA»), precisa che i suoi obiettivi comprendono, inter alia, «organizzare le proprie competizioni internazionali», «elaborare regolamenti e disposizioni che disciplinano il gioco del calcio e questioni connesse e per garantirne l'applicazione" e "controllare ogni tipo di associazione calcistica

adottando misure adeguate per prevenire violazioni degli statuti, dei regolamenti o delle decisioni della FIFA o delle leggi del gioco" in livello mondiale.

4 Gli articoli 11 e 14 dello Statuto della FIFA stabiliscono che qualsiasi «associazione responsabile dell'organizzazione e della supervisione del calcio» in un dato paese può diventare membro della FIFA, a condizione, tra l'altro, che sia già membro di uno dei sei Stati membri. confederazioni continentali riconosciute dalla FIFA e di cui all'articolo 22 di tale statuto, tra cui l'UEFA, e che si impegna preventivamente a rispettare, tra l'altro, gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e quelli della relativa confederazione continentale di cui tale associazione è già membro. In pratica, più di 200 federazioni calcistiche nazionali sono attualmente membri della FIFA. In tale veste, ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto FIFA, essi hanno l'obbligo, tra l'altro, di far sì che i propri membri o affiliati rispettino gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA, e di vigilare affinché siano rispettati. da tutte le parti interessate del calcio, in particolare dalle leghe professionistiche, dai club e dai giocatori.

5 L'articolo 20 di tale statuto, intitolato «Statuto dei club, delle leghe e degli altri gruppi di club», prevede al paragrafo 1:

«I club, le leghe o qualsiasi altro gruppo affiliato a un'associazione membro saranno subordinati e riconosciuti da tale associazione membro. Gli statuti delle associazioni membri definiscono l'ambito dei poteri, nonché i diritti e i doveri di questi gruppi. Gli statuti e i regolamenti di questi gruppi saranno approvati dall'associazione membro.»

6 L'articolo 22 di tale statuto, intitolato «Confederazioni», prevede, ai paragrafi 1 e 3:

'1. Le associazioni membri che appartengono allo stesso continente hanno formato le seguenti confederazioni, riconosciute dalla FIFA:

...

(c) [Unione delle associazioni calcistiche europee] – UEFA

...

Il riconoscimento di ciascuna confederazione da parte della FIFA implica il pieno rispetto reciproco delle rispettive autorità nell'ambito delle rispettive aree istituzionali di competenza, come stabilito nel presente Statuto.

...

3. Ciascuna confederazione ha i seguenti diritti e obblighi:

(a) rispettare e far rispettare gli statuti, i regolamenti e le decisioni della FIFA;

- (b) collaborare strettamente con la FIFA in ogni ambito al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'[articolo] 2 e organizzare competizioni internazionali;
- (c) organizzare le proprie competizioni interclub, nel rispetto del calendario delle partite internazionali;
- (d) organizzare tutte le proprie competizioni internazionali in conformità con il calendario delle partite internazionali;
- (e) garantire che le leghe internazionali o qualsiasi altro gruppo di club o leghe non siano formati senza il suo consenso e l'approvazione della FIFA;

...!

7 L'articolo 24 dello Statuto della FIFA prevede che tra gli organi della FIFA figurano, tra l'altro, un «organo legislativo», denominato «il Congresso», che ne costituisce l'«organo supremo», un «organo strategico e di controllo», denominato «il Consiglio», e un "organo esecutivo, operativo e amministrativo" denominato "segretariato generale".

8 L'articolo 67 di tale statuto, intitolato «Diritti in materia di concorsi e manifestazioni», è così formulato:

'1. La FIFA, le sue federazioni affiliate e le confederazioni sono i titolari originali di tutti i diritti derivanti dalle competizioni e dagli altri eventi che rientrano nella loro rispettiva giurisdizione, senza alcuna restrizione di contenuto, tempo, luogo e legge. Tali diritti comprendono, tra gli altri, tutti i tipi di diritti finanziari, diritti di registrazione audiovisiva e radiofonica, diritti di riproduzione e trasmissione, diritti multimediali, diritti di marketing e promozionali e diritti immateriali come emblemi e diritti derivanti dalla legge sul diritto d'autore.

2. Il Consiglio decide le modalità e la misura dell'esercizio di tali diritti e stabilisce a tal fine appositi regolamenti. Il Consiglio deciderà da solo se tali diritti debbano essere utilizzati in via esclusiva, oppure congiuntamente o interamente tramite terzi».

9 L'articolo 68 di tale statuto, intitolato «Autorizzazione alla distribuzione», prevede, al paragrafo 1:

"La FIFA, le sue federazioni affiliate e le confederazioni sono responsabili esclusivamente di autorizzare la distribuzione di immagini, suoni e altri supporti di dati di partite ed eventi calcistici che rientrano nella loro rispettiva giurisdizione, senza alcuna restrizione quanto al contenuto, al tempo, al luogo e agli aspetti tecnici e legali ."

10 L'articolo 71 dello Statuto della FIFA, intitolato «Partite e competizioni internazionali», prevede quanto segue:

'1. Il Consiglio è responsabile dell'emanazione dei regolamenti per l'organizzazione di incontri e competizioni internazionali tra squadre rappresentative e tra leghe, club e/o squadre scratch. Nessun incontro o competizione di questo tipo potrà aver luogo senza la previa autorizzazione della FIFA, delle confederazioni e/o delle associazioni affiliate in conformità con i regolamenti che disciplinano gli incontri internazionali.

2. Il Consiglio può emanare ulteriori disposizioni per tali partite e competizioni.

3. Il Consiglio determinerà tutti i criteri per autorizzare le formazioni che non sono coperte dai Regolamenti che governano le partite internazionali.

4. Nonostante le competenze di autorizzazione stabilite nei Regolamenti che disciplinano le partite internazionali, la FIFA può prendere la decisione finale sull'autorizzazione di qualsiasi partita o competizione internazionale.'

11 L'articolo 72 di tale statuto, intitolato «Contatti», prevede al paragrafo 1:

"I giocatori e le squadre affiliate alle federazioni membri o membri provvisori delle confederazioni non possono giocare partite o avere contatti sportivi con giocatori o squadre che non sono affiliati alle federazioni membri o membri provvisori delle confederazioni senza l'approvazione della FIFA."

12 L'articolo 73 di tale statuto, intitolato «Autorizzazione», prevede quanto segue:

«Le associazioni, leghe o club affiliati a un'associazione membro possono aderire a un'altra associazione membro o partecipare a competizioni sul territorio di tale associazione membro solo in circostanze eccezionali. In ogni caso l'autorizzazione dovrà essere data da entrambe le federazioni affiliate, dalle rispettive confederazioni e dalla FIFA.'

### ***B. Regolamento FIFA che disciplina gli incontri internazionali***

13 L'articolo 1 del Regolamento FIFA sugli incontri internazionali, nella versione in vigore dal 1° maggio 2014, prevede che tale regolamento stabilisce le autorizzazioni, le notifiche e gli altri requisiti per l'organizzazione di incontri o competizioni tra squadre appartenenti a diverse federazioni calcistiche nazionali che sono membri della FIFA, per l'organizzazione di partite o competizioni tra squadre appartenenti alla stessa associazione nazionale ma che giocano in un paese terzo, e per l'organizzazione di partite o competizioni che coinvolgono giocatori o squadre non affiliate a un'associazione nazionale.

14 L'articolo 2 di tale regolamento prevede che esso si applichi a tutte le partite e competizioni internazionali, ad eccezione delle partite disputate nell'ambito di competizioni organizzate dalla FIFA o da una delle confederazioni continentali riconosciute dalla FIFA.



- 15 L'articolo 6 di tale regolamento prevede che tutte le partite internazionali devono, a seconda dei casi, essere autorizzate dalla FIFA, dalla confederazione continentale interessata e/o dalle associazioni calcistiche nazionali membri della FIFA alle quali appartengono le squadre partecipanti e sul cui territorio si disputano le partite devono essere giocate.
- 16 Ai sensi degli articoli 7 e 10 dello stesso regolamento, qualsiasi «partita internazionale di primo livello», definita come qualsiasi partita in cui entrambe le squadre partecipanti sono le rappresentative «A» delle federazioni calcistiche nazionali aderenti alla FIFA, deve essere disputata autorizzato sia dalla FIFA che dalla confederazione continentale e dalle associazioni nazionali interessate. Al contrario, ai sensi degli articoli 8 e 11 del Regolamento FIFA che disciplina le partite internazionali, qualsiasi "partita internazionale di livello 2", definita come qualsiasi partita che coinvolge la squadra rappresentativa "A" di una singola federazione nazionale, un'altra squadra rappresentativa di tale federazione nazionale, una squadra composta da calciatori tesserati per più società appartenenti alla stessa federazione nazionale, o la prima squadra di una società che partecipa alla massima divisione di una federazione nazionale, deve essere autorizzata solo dalle confederazioni continentali e dalle federazioni nazionali interessate .

### *C. Gli Statuti UEFA*

- 17 L'UEFA è anch'essa un'associazione di diritto privato con sede in Svizzera.
- 18 L'articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto dell'UEFA stabilisce che gli obiettivi dell'UEFA sono:
- «a) trattare tutte le questioni relative al calcio europeo;
  - (b) promuovere il calcio in Europa in uno spirito di pace, comprensione e correttezza, senza alcuna discriminazione basata sulla politica, sul genere, sulla religione, sulla razza o su qualsiasi altro motivo;
  - (c) monitorare e controllare lo sviluppo di ogni tipo di calcio in Europa;
  - (d) organizzare e condurre competizioni e tornei calcistici internazionali a livello europeo per ogni tipo di calcio...;
  - (e) prevenire tutti i metodi o le pratiche che potrebbero mettere a repentaglio la regolarità delle partite o delle competizioni o dar luogo ad abusi del calcio;
  - (f) promuovere e tutelare gli standard etici e il buon governo nel calcio europeo;
  - (g) garantire che i valori sportivi prevalgano sempre sugli interessi commerciali;
  - (h) ridistribuire le entrate generate dal calcio in conformità con il principio di solidarietà e sostenere i reinvestimenti a favore di tutti i livelli e ambiti del calcio, in particolare il calcio di base;

- (i) promuovere l'unità tra le Federazioni affiliate nelle questioni relative al calcio europeo e mondiale;
- (j) salvaguardare gli interessi generali delle Associazioni membri;
- (k) garantire che le esigenze delle diverse parti interessate del calcio europeo (leghe, club, giocatori, tifosi) siano adeguatamente prese in considerazione;
- (l) agire come voce rappresentativa della famiglia del calcio europeo nel suo insieme;
- (m) mantenere buoni rapporti e cooperare con la FIFA e le altre Confederazioni riconosciute dalla FIFA;
- (n) garantire che i suoi rappresentanti all'interno della FIFA rappresentino lealmente le opinioni della UEFA e agiscano nello spirito di solidarietà europea;
- (o) rispettare gli interessi delle Associazioni membri, risolvere le controversie tra le Associazioni membri e assisterle in qualsiasi questione su richiesta.'

19 Ai sensi dell'articolo 5 di tale statuto, può divenire membro qualsiasi associazione con sede in un paese europeo riconosciuto come Stato indipendente dalla maggioranza dei membri delle Nazioni Unite (ONU) e responsabile dell'organizzazione del calcio in tale paese. dell'UEFA. Ai sensi dell'articolo 7<sup>bis</sup> di tale statuto, l'adesione comporta l'obbligo, per le federazioni interessate, di rispettare gli statuti, i regolamenti e le decisioni dell'UEFA e di garantirne l'osservanza, nel loro paese, da parte delle leghe professionistiche ad essi soggette e dei club e giocatori. In pratica, più di 50 federazioni calcistiche nazionali sono attualmente membri della UEFA.

20 Ai sensi degli articoli 11 e 12 dello stesso statuto, gli organi dell'UEFA comprendono, segnatamente, un «organo supremo» denominato «il Congresso» e un «comitato esecutivo».

21 L'articolo 49 dello Statuto dell'UEFA, intitolato «Competizioni», prevede quanto segue:

'1. La UEFA avrà la giurisdizione esclusiva per organizzare o abolire le competizioni internazionali in Europa alle quali partecipano le Federazioni affiliate e/o i loro club. Le competizioni FIFA non saranno interessate da questa disposizione.

...

3. Gli incontri, le competizioni o i tornei internazionali che non sono organizzati dalla UEFA ma si svolgono sul territorio della UEFA richiedono la previa approvazione della FIFA e/o della UEFA e/o delle relative Associazioni affiliate in

conformità con i Regolamenti FIFA che disciplinano gli incontri internazionali e qualsiasi ulteriore norme di attuazione adottate dal Comitato Esecutivo UEFA."

22 L'articolo 51 dello stesso statuto, intitolato «Rapporti vietati», così dispone:

'1. Non è possibile formare combinazioni o alleanze tra associazioni membri della UEFA o tra leghe o club affiliati, direttamente o indirettamente, a diverse associazioni membri della UEFA senza il permesso della UEFA.

2. Un'Associazione membro, o le leghe e i club affiliati, non possono né giocare né organizzare partite al di fuori del proprio territorio senza il permesso delle relative Associazioni membri.'

## **II. Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali**

### ***R. Il progetto Superlega***

23 L'ESLC è una società di diritto privato, con sede in Spagna. È stata costituita su iniziativa di un gruppo di società calcistiche professionistiche, a loro volta costituite, a seconda dei casi, in Spagna (Club Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona e Real Madrid Club de Fútbol), in Italia (Associazione Calcio Milan, Football Club Internazionale Milano e Juventus Football Club) e nel Regno Unito (Arsenal Football Club, Chelsea Football Club, Liverpool Football Club, Manchester City Football Club, Manchester United Football Club e Tottenham Hotspur Football Club). L'ordinanza di rinvio precisa che il suo obiettivo è la realizzazione di un nuovo progetto di competizione internazionale di calcio professionistico denominato «Super League». A tal fine ha costituito o prevede di costituire altre tre società incaricate di: (i) gestire la Superlega dal punto di vista finanziario, sportivo e disciplinare una volta costituita; (ii) sfruttamento dei diritti mediatici relativi a tale concorso; e (iii) lo sfruttamento degli altri beni commerciali legati a tale concorrenza.

24 Anche la A22 Sports Management SL è una società di diritto privato, con sede in Spagna. Si descrive come una società nata per fornire servizi legati alla creazione e alla gestione di competizioni di calcio professionistico, più specificamente il progetto Super League.

25 Per quanto riguarda l'avvio di tale progetto, dalla decisione di rinvio risulta, anzitutto, che le società calcistiche professionistiche fondatrici dell'ESLC intendevano istituire una nuova competizione calcistica internazionale coinvolgendo, da un lato, da 12 a 15 squadre professionistiche società calcistiche con lo status di “membri permanenti” e, dall'altro, un numero ancora imprecisato di società calcistiche professionistiche con lo status di “club qualificati”, selezionate secondo un processo predeterminato.

- 26 Inoltre, tale progetto si basava su un accordo parasociale e di investimento che prevedeva la conclusione di una serie di contratti che vincolavano ciascuna delle società di calcio professionistiche partecipanti o idonee a partecipare alla Super League e le tre società costituite o da costituire dall'ESLC, avente per oggetto, segnatamente, stabilire le modalità secondo le quali tali club avrebbero dovuto cedere all'ESLC i loro diritti mediatici o commerciali relativi a tale competizione nonché il compenso per tale cessione. Era inoltre prevista la conclusione di una serie di contratti tra queste tre società, allo scopo di coordinare la fornitura dei servizi necessari per la gestione della Super League, lo sfruttamento dei diritti ceduti ad ESLC e la destinazione dei fondi a cui ESLC ha accesso ai club partecipanti. La messa a disposizione di tali fondi era prevista in una lettera contenente l'impegno di JP Morgan AG a concedere un sostegno finanziario all'ESLC e una sovvenzione infrastrutturale sotto forma di prestito ponte fino a circa 4 miliardi di euro, al fine di consentire al Super Lega da istituire e finanziare provvisoriamente, in attesa dell'emissione di obbligazioni sui mercati dei capitali.
- 27 Infine, l'accordo parasociale e di investimento in questione subordinava la creazione della Super League e la fornitura dei fondi a tal fine necessari ad una condizione sospensiva consistente nell'ottenere il riconoscimento di tale competizione internazionale da parte della FIFA o dell'UEFA e la conferma della sua il rispetto delle regole da queste adottate, ovvero l'ottenimento della tutela giuridica da parte delle competenti autorità amministrative o giudiziarie per consentire alle società di calcio professionistiche aventi status di membri permanenti di partecipare alla Super League senza che ciò pregiudichi la loro appartenenza o partecipazione alla Nazionale associazioni calcistiche, leghe professionistiche o competizioni internazionali alle quali avevano preso parte fino a quel momento. A tal fine, tale accordo prevedeva, segnatamente, che la FIFA e l'UEFA fossero informate del progetto della Super League.

### ***B. La causa principale e le questioni pregiudiziali***

- 28 La causa principale trae origine da un'azione commerciale, comprendente una domanda di misure cautelari senza contraddittorio, promossa dall'ESLC dinanzi al Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid, Spagna), contro la FIFA e l'UEFA.
- 29 Secondo il giudice del rinvio, tale ricorso è stato proposto a seguito del lancio del progetto Super League da parte dell'ESLC e dell'opposizione della FIFA e dell'UEFA a tale progetto.
- 30 A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa che, il 21 gennaio 2021, la FIFA e le sei confederazioni continentali da essa riconosciute, tra cui l'UEFA, hanno rilasciato una dichiarazione nella quale, da un lato, si oppongono al riconoscimento della Super League e, dall'altro, affermano che qualsiasi club di calcio professionistico o qualsiasi giocatore che prenderà parte a tale competizione internazionale sarà espulso dalle competizioni organizzate dalla FIFA e dall'UEFA

e, in terzo luogo, sottolineando che tutte le competizioni calcistiche internazionali dovranno essere organizzate o autorizzate dagli enti competenti di cui alla FIFA e gli Statuti delle Confederazioni continentali. Tale dichiarazione conteneva in particolare il seguente passaggio:

"Alla luce delle recenti speculazioni mediatiche sulla creazione di una "Super League" europea chiusa da parte di alcuni club europei, la FIFA e le sei confederazioni... desiderano ancora una volta ribadire e sottolineare con forza che tale competizione non sarebbe riconosciuta né dalla FIFA né la rispettiva confederazione. Di conseguenza, qualsiasi club o giocatore coinvolto in tale competizione non sarebbe autorizzato a partecipare a qualsiasi competizione organizzata dalla FIFA o dalla rispettiva confederazione.

Secondo lo statuto della FIFA e delle confederazioni, tutte le competizioni dovrebbero essere organizzate o riconosciute dall'organismo competente al rispettivo livello, dalla FIFA a livello globale e dalle confederazioni a livello continentale.'

- 31 Il 18 aprile 2021, un ulteriore comunicato stampa è stato diffuso dall'UEFA, dalle federazioni calcistiche inglese, spagnola e italiana nonché da alcune leghe professionistiche di loro competenza, in cui si precisa, inter alia, che «ai club interessati sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l'opportunità di rappresentare le rispettive squadre nazionali».
- 32 Il 19 e il 20 aprile 2021 il giudice del rinvio ha successivamente dichiarato ricevibile il ricorso dell'ESLC e, senza trattazione *in contraddittorio*, ha ordinato una serie di misure cautelari il cui scopo era, in sostanza, quello di impedire, per tutta la durata del procedimento procedimenti legali, qualsiasi comportamento da parte della FIFA e della UEFA e, attraverso di esse, delle loro federazioni calcistiche nazionali affiliate, tale da ostacolare o ostacolare la preparazione e l'istituzione della Super League e la partecipazione ad essa di club e giocatori di calcio professionistici, inter tra l'altro, attraverso eventuali misure disciplinari o sanzioni e qualsiasi minaccia di adottare tali misure o sanzioni nei confronti di società o giocatori.
- 33 A sostegno della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, detto giudice rileva, in sostanza, in primo luogo, che dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale risulta che le attività sportive non sono escluse dall'ambito di applicazione le disposizioni del Trattato FUE sulla libera circolazione (sentenze del 15 dicembre 1995, *Bosman*, C-415/93, EU:C:1995:463, e del 13 giugno 2019, *TopFit e Biffi*, C-22/18, EU:C :2019:497) e sulle regole di concorrenza (sentenze del 1 luglio 2008, *MOTOE*, C-49/07, EU:C:2008:376, e del 26 gennaio 2005, *Piau / Commissione*, T-193/02, UE :T:2005:22).

- 34 In secondo luogo, detto giudice ritiene che, sul piano sostanziale e geografico, le due attività economiche distinte ma complementari che compongono il mercato rilevante nella specie sono, da un lato, l'organizzazione e la commercializzazione del calcio interclub internazionale concorsi nel territorio dell'Unione europea e, dall'altro, lo sfruttamento dei vari diritti relativi a tali concorsi, siano essi diritti finanziari, diritti di registrazione, riproduzione e trasmissione audiovisiva e radiofonica, altri diritti mediatici, diritti commerciali o proprietà intellettuale diritti.
- 35 In terzo luogo, esso ritiene che la FIFA e l'UEFA detengano da molto tempo un monopolio economico e commerciale – e quindi una posizione dominante – sul mercato interessato, che consente loro di comportarsi indipendentemente da qualsiasi concorrenza potenziale, rendendoli partner inevitabili per qualsiasi entità già operante o che intenda entrare, in un modo o nell'altro, in tale mercato e conferendo loro una responsabilità particolare per preservare la concorrenza.
- 36 A tal riguardo, esso rileva, anzitutto, che la posizione dominante di cui godono la FIFA e l'UEFA colpisce non solo le imprese che potrebbero voler competere con loro organizzando altre competizioni calcistiche internazionali, ma anche, attraverso le loro federazioni calcistiche nazionali affiliate, tutte le gli altri soggetti interessati del calcio, come le società di calcio professionistiche o i giocatori, situazione già rilevata dal Tribunale (sentenza del 26 gennaio 2005, *Piau / Commissione*, T-193/02, EU:T:2005:22). Osserva poi che la posizione dominante della FIFA e dell'UEFA sul mercato di cui al procedimento principale si basa non solo su un monopolio economico e commerciale, ma anche, in ultima analisi, e soprattutto, sui poteri di regolamentazione, di controllo e di decisione, e il potere di imporre sanzioni, che consentono alla FIFA e all'UEFA, in modo obbligatorio e completo, di definire il quadro delle condizioni in cui tutti gli altri soggetti presenti su tale mercato possono esercitarvi un'attività economica. Infine, esso sottolinea che la combinazione di tutti questi fattori crea, in pratica, una barriera all'ingresso che è quasi impossibile da superare per i potenziali concorrenti della FIFA e dell'UEFA. In particolare, essi si confrontano con le norme di previa autorizzazione applicabili all'organizzazione di competizioni calcistiche internazionali e alla partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori ad esse, nonché con le norme che disciplinano l'appropriazione e lo sfruttamento esclusivo dei diversi diritti relativi a tali competizioni.
- 37 In quarto luogo, il giudice del rinvio si chiede se il comportamento della FIFA e dell'UEFA costituisca un duplice abuso di posizione dominante vietato dall'articolo 102 TFUE.
- 38 Al riguardo, esso sottolinea, da un lato, che risulta dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (sentenze del 1° luglio 2008, *MOTOE*, C-49/07, EU:C:2008:376, punti 51 e 52, e del 16 dicembre 2020, *International Skating Union / Commissione*, T-93/18, EU:T:2020:610, punto 70), che il fatto di affidare, mediante mezzi regolamentari o legislativi, un'organizzazione sportiva che esercita l'attività economica di organizzazione e commercializzazione di competizioni

avendo allo stesso tempo il potere di designare, *di diritto* o di fatto, le altre imprese autorizzate ad organizzare dette competizioni, senza che tale potere sia sottoposto ad adeguate restrizioni, obblighi e di controllo, conferisce a tale associazione sportiva un evidente vantaggio rispetto ai suoi concorrenti consentendole sia di negare a tali concorrenti l'accesso al mercato sia di favorire la propria attività economica.

- 39 Alla luce di tale giurisprudenza, il giudice del rinvio ritiene che si possa constatare, nel caso di specie, che la FIFA e l'UEFA abusano della loro posizione dominante sul mercato di cui al procedimento principale. Infatti, le regole adottate da questi due enti, in quanto associazioni e in forza dei poteri di regolamentazione e di controllo che si sono conferiti in materia di approvazione preventiva delle competizioni calcistiche internazionali, consentono loro di impedire l'ingresso di imprese potenzialmente concorrenti su tale mercato, soprattutto perché tali poteri si combinano con poteri decisionali e con il potere di imporre sanzioni, che consentono loro di costringere sia le federazioni calcistiche nazionali affiliate che altri soggetti interessati al calcio, in particolare club e giocatori di calcio professionistici, a rispettare il loro monopolio su quel mercato. Né gli statuti della FIFA o dell'UEFA contengono disposizioni che garantiscano che l'attuazione di tali norme di approvazione preventiva e, più in generale, dei poteri decisionali e del potere di imporre sanzioni a cui si combinano, sia guidata esclusivamente da obiettivi di interesse generale e non da interessi commerciali o finanziari legati all'attività economica esercitata parallelamente da questi due soggetti. Infine, tali norme e poteri non si inseriscono in un quadro di criteri sostanziali e di norme procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività, la non discriminatorietà e la proporzionalità, così da limitare i poteri discrezionali della FIFA e dell'UEFA. Le misure annunciate da questi due enti nel caso di specie, a seguito del lancio del progetto Super League, illustrano tale situazione.
- 40 Il giudice del rinvio si chiede inoltre se la FIFA e l'UEFA violino anche gli articoli 101 e 102 TFUE appropriandosi, attraverso i loro statuti, di tutti i diritti giuridici ed economici relativi alle competizioni calcistiche internazionali organizzate sul territorio dell'Unione e riservando riservare a se stessi lo sfruttamento esclusivo di tali diritti. Le norme adottate dalla FIFA in tal senso attribuiscono alla stessa, all'UEFA e alle federazioni calcistiche nazionali affiliate lo status di «proprietari originari» di tali diritti, privando così le società calcistiche professionistiche che partecipano a tali competizioni dei relativi diritti di proprietà o obbligandole a cederli a quelle due entità. Tali norme si combinano anche con le norme sull'approvazione preventiva e, più in generale, sui poteri di regolamentazione, controllo e decisione, nonché sul potere di imporre sanzioni detenuto dalla FIFA e dall'UEFA, per chiudere il mercato interessato a tutte le imprese potenzialmente concorrenti o, quanto meno, di dissuaderli dall'entrare in tale mercato, limitando la loro possibilità di sfruttare i diversi diritti connessi ai concorsi in questione.

- 41 In quinto luogo, detto giudice rileva che il comportamento della FIFA e dell'UEFA è idoneo anche a violare il divieto di intese previsto dall'articolo 101 TFUE.
- 42 A tal riguardo, esso ritiene, in primo luogo, che gli articoli 20, 22, 67, 68 e da 71 a 73 dello Statuto FIFA, gli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA nonché i pertinenti articoli del Regolamento FIFA che disciplina le partite internazionali riflettono la decisione, adottata da ciascuna di queste due associazioni di imprese e applicabile, tra l'altro, sul territorio dell'Unione europea, di coordinare, assoggettandolo a determinate regole e ad alcune condizioni comuni, la loro condotta e quella delle imprese che sono, direttamente o indirettamente, aderenti al mercato per l'organizzazione e la commercializzazione delle competizioni calcistiche interclub nonché lo sfruttamento dei vari diritti ad esse connessi. Indipendentemente dalle norme relative all'approvazione preventiva, al processo decisionale e alle sanzioni previste da tali articoli, essi contengono diverse disposizioni volte a garantirne il rispetto sia da parte delle associazioni calcistiche nazionali che sono membri della FIFA e dell'UEFA, sia delle società calcistiche professionistiche che sono membri di tali articoli. associazioni nazionali o ad esse affiliate.
- 43 In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che l'esame del contenuto delle norme controverse, del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono, degli obiettivi da esse perseguiti e, nella fattispecie, delle misure specifiche annunciate dalla FIFA e l'UEFA il 21 gennaio e il 18 aprile 2021, dimostra che tali norme sono idonee a restringere la concorrenza sul mercato di cui trattasi nel procedimento principale. Ribadendo al riguardo tutti gli elementi sopra richiamati nella sua analisi relativa all'articolo 102 TFUE, esso aggiunge, più in generale, che la questione della concorrenza di cui è investito deriva in definitiva dal fatto che la FIFA e l'UEFA sono entrambe imprese che monopolizzano il mercato della organizzazione e commercializzazione di competizioni calcistiche internazionali interclub, anche sul territorio dell'Unione Europea, nonché sfruttamento dei diversi diritti connessi a tali competizioni, e associazioni di diritto privato cui spettano, in forza dei propri statuti, attività di regolamentazione, controllo e decisione -poteri decisionali e il potere di imporre sanzioni applicabili a tutti gli altri attori del calcio, siano essi operatori economici o sportivi. Pertanto, essendo al tempo stesso «legislatore e partito», la FIFA e l'UEFA si trovano manifestamente in una situazione di conflitto di interessi che può indurle a utilizzare i loro poteri di approvazione preventiva e a imporre sanzioni in modo tale da impedire la realizzazione di delle competizioni calcistiche internazionali non rientrano nel loro sistema e, pertanto, di impedire ogni potenziale concorrenza su tale mercato.
- 44 In sesto ed ultimo luogo, il giudice del rinvio si chiede se le norme sulla previa approvazione e sulle sanzioni adottate dalla FIFA e dall'UEFA, nonché le misure da queste annunciate nel caso di specie il 21 gennaio e il 18 aprile 2021, siano violano il diritto alla libera circolazione dei lavoratori di cui godono i giocatori che sono o potrebbero essere impiegati dalle società di calcio professionistiche che desiderano partecipare a competizioni calcistiche internazionali come la Super League, la



libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento di cui godono entrambe club e le imprese che offrono altri servizi connessi all'organizzazione e alla commercializzazione di tali competizioni, nonché la libera circolazione dei capitali necessari alla loro organizzazione.

45 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva, in particolare, che dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che le norme di carattere pubblico o privato che istituiscono un sistema di approvazione preventiva non devono essere giustificate soltanto da un obiettivo di carattere generale interesse, ma deve anche rispettare il principio di proporzionalità, il che implica, tra l'altro, che l'esercizio del potere discrezionale dell'autorità competente nel concedere tale approvazione si fondi su criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori (sentenza del 22 gennaio 2002, *Canal Satélite Digital*, C-390/99, EU:C:2002:34, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

46 Nel caso di specie, tuttavia, tali diversi requisiti non sono soddisfatti, come emerge dai diversi fattori menzionati nell'analisi effettuata rispetto agli articoli 101 e 102 TFUE.

47 Ciò premesso, il Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che tale articolo vieta l'abuso di posizione dominante consistente nella previsione da parte della FIFA e dell'UEFA nei loro statuti (in particolare, articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto FIFA, articoli 49 e 51 degli Statuti UEFA, e qualsiasi articolo simile contenuto negli statuti delle federazioni affiliate e delle leghe nazionali) che la previa approvazione di tali entità, che si sono conferite il potere esclusivo di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, è necessario affinché un soggetto terzo possa istituire una nuova competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare laddove non esista una procedura regolamentata, basata su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenendo conto il possibile conflitto di interessi che riguarda la FIFA e la UEFA?

(2) Se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che tale articolo vieta alla FIFA e all'UEFA di imporre nei loro statuti (in particolare, articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto FIFA, articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA, ed eventuali simili articolo contenuto negli statuti delle federazioni aderenti e delle leghe nazionali) la previa approvazione di quegli enti, che si sono conferiti il potere esclusivo di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa, affinché un ente terzo possa creare una nuova competizione paneuropea per club come la Super League, in particolare laddove non esiste una procedura regolamentata, basata su criteri oggettivi,

trasparenti e non discriminatori, e tenendo conto del possibile conflitto di interessi che colpisce la FIFA e la UEFA?

- (3) Se gli articoli 101 e/o 102 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che tali articoli vietano un comportamento della FIFA, dell'UEFA, delle loro federazioni affiliate e/o delle leghe nazionali consistente nella minaccia di adottare sanzioni nei confronti dei club partecipanti alla Super League e/o i loro giocatori, a causa dell'effetto deterrente che tali sanzioni potrebbero creare? Qualora venissero adottate sanzioni consistenti nell'esclusione dalle competizioni o nel divieto di partecipare alle partite delle squadre nazionali, tali sanzioni, se non fossero basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, costituirebbero una violazione degli articoli 101 e/o 102 [TFUE] ?
- (4) Gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni degli articoli 67 e 68 dello Statuto FIFA sono incompatibili con tali articoli nella parte in cui identificano l'UEFA e le sue associazioni nazionali affiliate come "proprietari originari di tutti dei diritti derivanti da competizioni ... rientranti nella loro rispettiva giurisdizione", privando così i club partecipanti e qualsiasi organizzatore di una competizione alternativa della titolarità originaria di tali diritti e arrogandosi la responsabilità esclusiva della commercializzazione di tali diritti?
- (5) Se la FIFA e l'UEFA, in quanto entità che si sono conferite il potere esclusivo di organizzare e autorizzare le competizioni calcistiche internazionali per club in Europa, proibissero o impedissero lo sviluppo della Super League sulla base delle suddette disposizioni della loro statuti, se l'articolo 101 TFUE dovesse essere interpretato nel senso che tali restrizioni della concorrenza fruiscono dell'eccezione ivi prevista, tenuto conto del fatto che la produzione è sostanzialmente limitata, la comparsa sul mercato di prodotti diversi da quelli offerti da La FIFA/UEFA è ostacolata e l'innovazione è limitata, poiché altri formati e tipologie sono preclusi, eliminando così la potenziale concorrenza sul mercato e limitando la scelta dei consumatori? Tale restrizione rientrerebbe in una giustificazione obiettiva che consenta di ritenere che non sussista abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE?
- (6) Se gli articoli 45, 49, 56 e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che, richiedendo la previa approvazione della FIFA e dell'UEFA per l'istituzione, da parte di un operatore economico di uno Stato membro, di una competizione paneuropea per club come la Super League, una disposizione del tipo di quella contenuta nello [Statuto FIFA e UEFA] (in particolare, articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto FIFA, articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA, e qualsiasi altro articolo simile contenuto nella gli statuti delle associazioni aderenti [e] delle leghe nazionali) costituisce una restrizione contraria ad una o più libertà fondamentali riconosciute da tali articoli».

### III. Procedimento davanti alla Corte

- 48 Nella sua ordinanza di rinvio, il Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid) ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla presente causa secondo il procedimento accelerato previsto dall'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tale domanda ha fatto valere, in primo luogo, il carattere importante e delicato, sul piano economico e sociale, della controversia principale e delle questioni sottoposte alla Corte, in quanto la controversia e tali questioni riguardano la organizzazione di competizioni calcistiche sul territorio dell'Unione europea e sfruttamento di vari diritti relativi a tali competizioni. In secondo luogo, ha precisato che tali questioni vengono sollevate nell'ambito di procedimenti giuridici a livello nazionale che hanno già dato luogo a misure cautelari e rivestono una certa urgenza, considerato il danno lamentato dalle società di calcio professionistiche fondatrici dell'ESLC e, più in generale, le conseguenze pratiche e finanziarie per il settore calcistico causate dalla pandemia di Covid-19, tra l'altro sul territorio dell'Unione europea.
- 49 Con decisione del 1° luglio 2021, il presidente della Corte ha respinto tale domanda in quanto le circostanze invocate a sostegno della stessa non giustificavano di per sé il trattamento della presente causa secondo il procedimento accelerato.
- 50 Tale procedimento è un atto procedurale destinato a una situazione eccezionale di urgenza, la cui esistenza deve essere accertata alla luce delle circostanze eccezionali specifiche del caso nell'ambito del quale viene presentata una domanda di procedimento accelerato (ordinanze del presidente della Corte la Corte del 20 dicembre 2017, *MA e a.*, C-661/17, EU:C:2017:1024, punto 17, e del 25 febbraio 2021, *Sea Watch*, C-14/21 e C-15/21, UE :C:2021:149, paragrafo 22).
- 51 Il carattere importante e delicato, sul piano economico e sociale, di una controversia e delle questioni ad essa connesse in un determinato settore del diritto dell'Unione non è idoneo a dimostrare l'esistenza di una situazione eccezionale di urgenza e, di conseguenza, la necessità di ricorrere al procedimento accelerato (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 27 febbraio 2019, *MV e a.*, C-760/18, EU:C:2019:170, punto 18 e del 25 febbraio 2021, *Sea Watch*, C-14/21 e C-15/21, EU:C:2021:149, punto 24).
- 52 Peraltro, il fatto che una controversia sia urgente e che il giudice nazionale competente sia tenuto a fare tutto il possibile per garantirne la rapida soluzione non è di per sé sufficiente a giustificare che la Corte si occupi della corrispondente domanda di pronuncia pregiudiziale secondo il procedimento accelerato, tenuto conto del suo oggetto e delle condizioni della sua attuazione (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 25 febbraio 2021, *Sea Watch*, C-14/21 e C-15/21 EU:C:2021:149, punti da 26 a 29). Spetta in primo luogo al giudice nazionale investito della controversia, che è nella posizione migliore per valutare le questioni specifiche per le parti e ritiene necessario sottoporre questioni alla Corte,

adottare, in attesa della decisione di quest'ultima, tutte le misure cautelari adeguate a garantire la piena efficacia della decisione che essa stessa è chiamata a prendere (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 25 febbraio 2021, *Sea Watch*, C-14/21 e C-15 /21, EU:C:2021:149, punto 33), come ha fatto il giudice del rinvio nel caso di specie.

#### **IV. Ammissibilità**

- 53 I convenuti nella causa principale, uno dei due intervenienti che li sostengono, l'Irlanda nonché i governi francese e slovacco mettono in dubbio la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nel suo complesso.
- 54 Gli argomenti da essi dedotti al riguardo sono, in sostanza, di tre tipi. Si tratta, in primo luogo, di argomenti di carattere procedurale vertenti sul fatto che la decisione di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale è stata adottata a seguito dell'adozione di misure cautelari senza udienza *inter partes*, e quindi senza che le parti della controversia principale fossero state informate sentito previamente, come richiesto dalle applicabili disposizioni di diritto interno e, peraltro, senza che il giudice del rinvio si sia pronunciato sulla richiesta avanzata dai convenuti nella causa principale diretta a far dichiarare a tale giudice la propria incompetenza a favore dei giudici svizzeri. In secondo luogo, vengono avanzati argomenti di carattere meramente formale, secondo cui il contenuto di tale decisione non sarebbe conforme ai requisiti di cui all'articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura in quanto non presenta in modo sufficientemente accurato e dettagliato modo il contesto di diritto e di fatto nel quale il giudice del rinvio si rivolge alla Corte. Tale situazione è particolarmente problematica in un caso complesso che riguarda essenzialmente l'interpretazione e l'applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione. Ciò tende inoltre a impedire alle parti interessate di far valere effettivamente il proprio punto di vista sulle questioni da decidere. In terzo luogo, vengono avanzati argomenti di merito relativi al carattere ipotetico della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto non esiste alcuna controversia concreta la cui risoluzione richieda una qualsiasi decisione interpretativa da parte della Corte. Ciò in particolare perché non è stata presentata alla FIFA e alla UEFA alcuna vera e propria domanda di approvazione del progetto della Superlega e perché tale progetto era ancora vago e in una fase iniziale sia alla data in cui è stato annunciato, sia alla data in cui è stato annunciato. È stata proposta l'azione che ha dato luogo alla causa principale.
- 55 I governi francese, ungherese e rumeno hanno messo in dubbio la ricevibilità delle questioni dalla terza alla sesta sollevate dal giudice del rinvio, per motivi sostanzialmente analoghi a quelli avanzati per mettere in discussione la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Nella sua interezza, vale a dire che non sono sufficientemente comprovati o ipotetici. I principali elementi dedotti a tal fine riguardano l'assenza di un nesso di fatto o di diritto effettivo o sufficientemente definito, nell'ordinanza di rinvio, tra, da un lato, la controversia principale e,

dall'altro, la FIFA norme sull'appropriazione e sullo sfruttamento dei diversi diritti connessi alle competizioni calcistiche internazionali (quarta questione) e le disposizioni del Trattato FUE sulla libertà di circolazione (sesta questione).

**A. *Le condizioni procedurali per emettere un'ordinanza di rinvio***

- 56 Nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, non spetta alla Corte, tenuto conto della ripartizione delle funzioni tra essa e i giudici nazionali, verificare se l'ordinanza di rinvio sia stata emessa conformemente alle norme del diritto nazionale che disciplina l'organizzazione dei tribunali e il loro procedimento. La Corte è peraltro vincolata da tale ordinanza di rinvio in quanto non sia stata annullata sulla base di un mezzo di ricorso previsto dal diritto nazionale (sentenze del 14 gennaio 1982, *Reina*, 65/81, EU:C:1982:6, punto 7, e del 29 marzo 2022, *Getin Noble Bank*, C-132/20, EU:C:2022:235, punto 70).
- 57 Nel caso di specie, non spetta nemmeno alla Corte stabilire quali norme procedurali, in base al diritto nazionale, disciplinano l'adozione di decisioni come quella di rinvio quando, come nel caso di specie, misure cautelari sono state preliminarmente disposte senza *interpellanza parte* dell'udienza, né per verificare se tale ordinanza sia stata emessa nel rispetto di tali norme.
- 58 Peraltro, tenuto conto degli argomenti invocati da alcuni convenuti nella causa principale, si deve rilevare che il giudice nazionale è libero di sottoporre alla Corte di giustizia sia un procedimento pregiudiziale, sia in un procedimento di carattere urgente, come come procedimento volto alla concessione di misure cautelari o di altri provvedimenti provvisori (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 1977, *Hoffmann-La Roche*, 107/76, EU:C:1977:89, punti 1 e 4, e 13 aprile 2000, *Lehtonen e Castors Braine*, C-176/96, EU:C:2000:201, punto 20), sia in procedimenti di natura non contraddittoria (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 1971, *Politi*, 43/71, EU:C:1971:122, punti 4 e 5, e del 2 settembre 2021, *Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster*, C-66/20, EU:C:2021:670, punto 37), ha previsto che tutte le condizioni previste dall'articolo 267 TFUE sono soddisfatte e che il riferimento è conforme ai requisiti applicabili quanto alla sua forma e al suo contenuto (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 1998, *Corsica Ferries France*, C-266/96, EU:C:1998:306, punti 23 e 24).

**B. *Il contenuto dell'ordinanza di rinvio***

- 59 Il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, mediante il quale la Corte fornisce a questi ultimi gli elementi interpretativi del diritto dell'Unione di cui essi necessitano per decidere le controversie davanti a loro. Secondo costante giurisprudenza, che trova ora riscontro nell'articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura, la necessità di fornire un'interpretazione del diritto dell'Unione utile al giudice nazionale rende necessario che la giudice nazionale a definire il contesto fattuale e normativo delle

questioni che pone o, quanto meno, a spiegare le ipotesi di fatto su cui si fondano tali questioni. Inoltre, è essenziale, come precisa l'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, che la stessa domanda di pronuncia pregiudiziale contenga l'esposizione delle ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di talune norme disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale. Tali requisiti rivestono particolare importanza in settori caratterizzati da situazioni di fatto e di diritto complesse, come la concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 27 novembre 2012, *Pringle*, C-370/12, EU:C:2012:756, punto 83, e del 29 giugno 2023, *Super Bock Bebidas*, C-211/22, EU:C:2023:529, punti 23 e 24).

- 60 Inoltre, le informazioni fornite nell'ordinanza di rinvio devono essere tali non solo da consentire alla Corte di rispondere utilmente, ma anche da offrire ai governi degli Stati membri e agli altri soggetti interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 1° aprile 1982, *Holdijk e a.*, da 141/81 a 143/81, EU:C:1982:122, punto 7, e dell'11 aprile 2000, *Deliège*, C-51/96 e C-191/97, EU:C:2000:199, punto 31).
- 61 Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale è conforme ai requisiti indicati ai due punti precedenti della presente sentenza. L'ordinanza di rinvio espone dettagliatamente il contesto fattuale e normativo in cui si collocano le questioni sottoposte alla Corte. Successivamente, espone dettagliatamente le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice del rinvio a ritenere necessario il rinvio di tali questioni nonché il collegamento, a suo avviso, tra gli articoli 45, 49, 56, 63, 101 e 102 TFUE e la controversia nel procedimento principale, alla luce della giurisprudenza della Corte e del Tribunale. Infine, il giudice del rinvio espone ivi, in modo chiaro e preciso, gli elementi sui quali si è basato per trarre le proprie conclusioni di fatto e di diritto.
- 62 In particolare, le valutazioni del giudice del rinvio relative, da un lato, al mercato di cui trattasi nel procedimento principale, definito come il mercato dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche interclub nel territorio dell'Unione, nonché allo sfruttamento dei diversi diritti connessi dette competizioni, nonché, dall'altro, la posizione dominante ivi detenuta dalla FIFA e dall'UEFA, consentono di comprendere il rapporto concreto, nel contesto così definito, tra la controversia principale e la quarta questione posta alla Corte, con la quale il giudice rimettente giudice si interroga sull'interpretazione dell'articolo 102 TFUE ai fini di un'eventuale applicazione di tale articolo alle norme FIFA sull'appropriazione e lo sfruttamento dei diritti in questione.
- 63 Peraltro, dal contenuto delle osservazioni scritte presentate alla Corte emerge il fatto che le parti che le hanno presentate non hanno avuto difficoltà a comprendere il contesto di fatto e di diritto in cui si collocano le questioni poste dal giudice del rinvio, a comprendere il significato e la portata delle motivazioni di fatto

sottostanti. dichiarazioni, nel comprendere le ragioni per le quali il giudice rimettente ha ritenuto necessario rinviarle ed anche, in definitiva, nel prendere efficacemente posizione sulle stesse in modo completo e corretto.

### ***C. I fatti della controversia e la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte***

64 Spetta esclusivamente al giudice nazionale investito della controversia principale, e che deve assumersi la responsabilità della successiva decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della fattispecie, sia la necessità di un esame preliminare pronunciarsi per consentirgli di pronunciarsi e la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Ne consegue che le questioni sollevate dai giudici nazionali godono di presunzione di rilevanza e che la Corte può rifiutarsi di statuire su tali questioni solo qualora sia del tutto evidente che l'interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà dei fatti della controversia principale o con la sua scopo, quando il problema è ipotetico, o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per dare una risposta utile a tali questioni. (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1981, *Foglia*, 244/80, EU:C:1981:302, punti 15 e 18, e del 7 febbraio 2023, *Confédération paysanne e a. (Mutagenesi casuale in vitro)*, C -688/21, EU:C:2023:75, punti 32 e 33).

65 Nel caso di specie, la Corte constata, a corollario delle constatazioni esposte al punto 61 della presente sentenza, che le dichiarazioni del giudice del rinvio riassunte ai punti da 28 a 32 supra confermano lo stato concreto della controversia nel procedimento principale. Peraltro, tali stesse affermazioni, così come quelle richiamate ai punti da 33 a 46 supra, dimostrano che non si può affermare che il rinvio del giudice del rinvio alla Corte sull'interpretazione degli articoli 45 e 101 TFUE non abbia manifestamente alcun rapporto con la realtà dei fatti della controversia principale o del suo oggetto.

66 In partico la causa principale ha formulato le sue conclusioni, resta il fatto che, come osservato dal governo spagnolo in udienza, allo stato attuale tale giudice sembra essersi ritenuto competente a tal riguardo, e la Corte non hanno giurisdizione per esaminare nel merito di tale posizione.

67 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile nel suo complesso.

### **V. Esame delle questioni pregiudiziali**

68 Con le sue prime cinque questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare gli articoli 101 e 102 TFUE, ai sensi dei quali sono vietati gli accordi anticoncorrenziali e l'abuso di posizione dominante, al fine di pronunciarsi sulla compatibilità di una serie di norme adottate dalla FIFA e la UEFA con questi due articoli.

- 69 Con la sesta questione, detto giudice interroga la Corte sull'interpretazione degli articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE, relativi alle libertà di circolazione garantite dal diritto dell'Unione, al fine di pronunciarsi parallelamente sulla compatibilità di tali stesse norme con quei quattro articoli.
- 70 La controversia oggetto del rinvio di tali questioni alla Corte trae origine da un ricorso proposto da un'impresa che lamenta, in sostanza, che le norme adottate dalla FIFA e dall'UEFA, tenuto conto della loro natura, del loro contenuto e della loro finalità, il cui contesto specifico essi costituiscono parte e l'attuazione che ne può essere data, impediscono, restringono o falsano la concorrenza sul mercato dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche interclub sul territorio dell'Unione europea, nonché lo sfruttamento dei vari diritti relativi a tali competizioni. Più precisamente, tale impresa sostiene che, a seguito dell'avvio del nuovo progetto di competizioni calcistiche internazionali che intende realizzare, la FIFA e l'UEFA hanno violato gli articoli 101 e 102 TFUE affermando che intendevano dare attuazione a tali norme e precisando le conseguenze concrete che l'attuazione potrebbe avere per la competizione in questione, nonché per i club e i giocatori partecipanti.
- 71 Tenuto conto sia della sostanza delle questioni sottoposte alla Corte sia della natura della controversia che le ha sollevate, occorre formulare tre serie di osservazioni preliminari prima di esaminare tali questioni.

**A. Osservazioni preliminari**

**1. Oggetto della causa principale**

- 72 Le questioni sollevate dal giudice del rinvio riguardano esclusivamente un insieme di norme con le quali la FIFA e l'UEFA intendono disciplinare l'approvazione preventiva di determinate competizioni calcistiche internazionali e la partecipazione alle stesse di società e giocatori di calcio professionisti, nonché lo sfruttamento dei diversi diritti ad esse connessi a quelle competizioni.
- 73 A tal riguardo, anzitutto, dalla formulazione di tali questioni risulta che la normativa in questione si ritrova negli articoli 22, 67, 68 e da 71 a 73 dello Statuto FIFA nonché negli articoli da 49 a 51 dello Statuto UEFA. Tuttavia, come risulta dalle dichiarazioni del giudice del rinvio, tali norme sono oggetto della controversia principale solo nella parte in cui sono applicabili a competizioni internazionali «tra» o «alle quali [club] partecipano», poiché secondo la terminologia utilizzata nell'articolo 71(1) dello Statuto FIFA e nell'articolo 49(1) dello Statuto UEFA. Classificate anche come "competizioni interclub" all'articolo 22, paragrafo 3, lettera c), dello Statuto FIFA, tali competizioni fanno parte della categoria più ampia delle competizioni calcistiche internazionali di "livello 2" di cui agli articoli 8 e 11 dei regolamenti FIFA che disciplinano Partite Internazionali e rientrano nell'ambito del meccanismo di approvazione preventiva di cui a tali articoli.



- 74 Di conseguenza, le norme adottate dalla FIFA e dall'UEFA per quanto riguarda, da un lato, la previa approvazione di altre competizioni calcistiche internazionali, come quelle esclusivamente tra rappresentative di associazioni calcistiche nazionali che sono membri della FIFA e dell'UEFA, e, dall'altro, la partecipazione di squadre o giocatori di tali competizioni e, in terzo luogo, lo sfruttamento dei vari diritti ad esse connessi, non sono oggetto della controversia principale e, pertanto, della presente causa.
- 75 Né, a fortiori, si tratta nel caso di specie né delle norme eventualmente adottate dalla FIFA e dell'UEFA rispetto ad altre attività, né delle disposizioni degli statuti FIFA e UEFA relative al funzionamento, all'organizzazione, agli obiettivi o addirittura all'esistenza stessa di queste due associazioni, va osservato, al riguardo, che la Corte ha già dichiarato che, pur godendo di un'autonomia giuridica che consente loro di adottare norme relative, segnatamente, all'organizzazione dei concorsi nella loro disciplina, al loro buon funzionamento e alla partecipazione dei sportivi ivi presenti (v., in tal senso, sentenze dell'11 aprile 2000, *Deliège*, C-51/96 e C-191/97, EU:C:2000:199, punti 67 e 68, e del 13 giugno 2019, *TopFit e Biffi*, C-22/18, EU:C:2019:497, punto 60), tali associazioni non possono, così facendo, limitare l'esercizio dei diritti e delle libertà conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, *Bosman*, C-415/93, EU:C:1995:463, punti 81 e 83, e del 13 giugno 2019, *TopFit e Biffi*, C-22/18, EU:C:2019:497, paragrafo 52).
- 76 Ciò premesso, la constatazione contenuta al punto precedente non osta affatto che disposizioni come quelle relative all'organizzazione o al funzionamento della FIFA e dell'UEFA siano prese in considerazione dal giudice del rinvio nell'ambito dell'esame al quale sarà sottoposto da effettuare per statuire sulla controversia principale, nei limiti in cui ciò sia giustificato dall'applicazione degli articoli del Trattato FUE sui quali tale giudice rimette alla Corte, alla luce dell'interpretazione fornita fuori nella presente sentenza.
- 77 Si deve poi osservare che, sebbene la controversia principale sia nata da un ricorso proposto da una società che ha annunciato il lancio di un nuovo progetto di competizione calcistica internazionale denominato «Super League», e anche se la terza questione posta da il giudice del rinvio verte proprio sul comportamento concreto con cui la FIFA e l'UEFA hanno reagito a tale lancio, le altre cinque questioni poste da tale giudice riguardano le norme della FIFA e dell'UEFA su cui si basava tale comportamento (vale a dire quelle relative alla previa approvazione di competizioni di tale natura e partecipazione ad esse di società o giocatori di calcio professionisti) e altre norme relative, secondo detto giudice, al mercato interessato come da esso definito (vale a dire quelle relative all'appropriazione e allo sfruttamento dei diversi diritti relativi a tali competizioni).
- 78 Tali questioni, considerate nel loro insieme, mirano quindi a consentire al giudice del rinvio di verificare se tali diverse norme, in quanto suscettibili di essere attuate rispetto a qualsiasi nuova competizione calcistica interclub organizzata o prevista

sul territorio dell'Unione, come quello il cui avvio ha dato origine alla controversia principale, per la loro natura, contenuto, finalità e contesto specifico nel quale si inseriscono, costituisce violazione degli artt. 45, 49, 56, 63, 101 e 102 TFUE.

79 Pertanto, nella risposta all'insieme delle questioni sottoposte, la Corte terrà conto di tutti gli elementi rilevanti delle norme FIFA e UEFA oggetto della controversia principale, come quelli citati nella sentenza dell'ordinanza di rinvio e richiamato da tutte le parti nel procedimento principale.

80 Infine, tuttavia, è chiaro che il giudice del rinvio non interroga la Corte sull'interpretazione degli articoli 45, 49, 56, 63, 101 e 102 TFUE al fine di pronunciarsi, in un modo o nell'altro, sulla compatibilità della normativa La Superlega si proietta con i vari articoli del Trattato FUE.

81 Le caratteristiche di tale progetto non rivestono particolare rilevanza nell'ambito delle soluzioni da fornire alle questioni prima, seconda e dalla quarta alla sesta sollevate dal giudice del rinvio, tenuto conto del loro oggetto. Peraltro, poiché tali caratteristiche sono oggetto di un approfondito dibattito tra le parti nel procedimento principale, la Corte si limiterà, al riguardo, a chiarire, ove necessario, in che modo potrebbero essere rilevanti, fatte salve le verifiche di fatto che effettuerà spetta al giudice del rinvio eseguirlo.

## ***2. L'applicabilità del diritto comunitario allo sport e all'attività delle associazioni sportive***

82 Le questioni sottoposte alla Corte vertono sull'interpretazione degli articoli 45, 49, 56, 63, 101 e 102 TFUE nell'ambito di una controversia riguardante norme adottate da due enti aventi, secondo i rispettivi statuti, la qualità di associazioni di diritto privato preposte all'organizzazione e al controllo del calcio a livello mondiale ed europeo, nonché relative alla previa approvazione delle competizioni calcistiche internazionali interclub e allo sfruttamento dei diversi diritti relativi a tali competizioni.

83 Si deve ricordare, a tal proposito, che, in quanto costituisce un'attività economica, la pratica dello sport è soggetta alle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili a tale attività (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1974 , *Walrave e Koch* , 36/74, EU:C:1974:140, punto 4, e del 16 marzo 2010, *Olympique Lyonnais* , C-325/08, EU:C:2010:143, punto 27).

84 Solo alcune norme specifiche, adottate esclusivamente per ragioni non economiche e che riguardano questioni di interesse esclusivo dello sport in quanto tale, devono essere considerate estranee a qualsiasi attività economica. È il caso, in particolare, di quelle relative all'esclusione dei giocatori stranieri dalla composizione delle squadre partecipanti alle competizioni tra squadre rappresentative del loro Paese o alla determinazione dei criteri di classifica utilizzati per selezionare gli atleti partecipanti individualmente alle competizioni

(v., in tal senso , sentenze del 12 dicembre 1974, *Walrave e Koch* , 36/74, EU:C:1974:140, punto 8; del 15 dicembre 1995, *Bosman* , C-415/93, EU:C:1995:463, punti 76 e 127 e dell'11 aprile 2000, *Deliège* , C-51/96 e C-191/97, EU:C:2000:199, punti 43, 44, 63, 64 e 69).

- 85 Oltre a tali norme specifiche, le norme adottate dalle associazioni sportive per disciplinare il lavoro retribuito o la prestazione di servizi da parte di giocatori professionisti o semiprofessionisti e, più in generale, quelle norme che, pur non disciplinando formalmente tale lavoro o tale prestazione servizi, hanno un impatto indiretto su di essi, possono rientrare nell'ambito di applicazione degli articoli 45 e 56 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1974, *Walrave e Koch* , 36/74, EU:C:1974:140, punti 5 , da 17 a 19 e 25; del 15 dicembre 1995, *Bosman* , C-415/93, EU:C:1995:463, punti 75, da 82 a 84 e 87; del 12 aprile 2005, *Simutenkov* , C-265/03, EU:C:2005:213, punto 32, e del 16 marzo 2010, *Olympique Lyonnais* , C-325/08, EU:C:2010:143, punti 28 e 30).
- 86 Analogamente, le norme adottate da siffatte associazioni possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 49 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2006, *Meca-Medina e Majcen / Commissione* , C-519/04 P, EU:C: 2006:492, punto 28), e perfino l'articolo 63 TFUE.
- 87 Infine, tali norme e, più in generale, il comportamento delle associazioni che le hanno adottate rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza 18 luglio 2006, *Meca-Medina e Majcen / Commissione* , C-519/04 P, EU:C:2006:492, punti da 30 a 33), il che significa che tali associazioni possono essere qualificate come «imprese» ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE o che la normativa controversa possa essere qualificata come «decisioni di associazioni di imprese» ai sensi dell'articolo 101 TFUE.
- 88 Pertanto, più in generale, poiché tali norme rientrano nell'ambito delle citate disposizioni del Trattato FUE, laddove stabiliscono norme applicabili ai singoli, esse devono essere elaborate e attuate nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare della normativa principi di non discriminazione e di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, *TopFit e Biffi* , C-22/18, EU:C:2019:497, punti 60, 65 e 66 e la giurisprudenza ivi citata ).
- 89 Le norme controverse nel procedimento principale, tuttavia, indipendentemente dal fatto che provengano dalla FIFA o dall'UEFA, non rientrano tra quelle alle quali potrebbe applicarsi l'eccezione di cui al punto 84 della presente sentenza, eccezione la quale la Corte più volte affermato deve essere limitata al suo scopo proprio e non può essere invocata per escludere l'intera attività sportiva dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE sul diritto economico dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1976, *Donà* , 13/76,

EU:C:1976:115, punti 14 e 15, e del 18 luglio 2006, *Meca-Medina e Majcen / Commissione*, C-519/04 P, EU:C:2006:492, punto 26). .

- 90 Al contrario, da un lato, come la Corte ha già osservato, le norme relative all'esercizio dei poteri di autorizzazione preventiva delle competizioni sportive da parte di un'associazione sportiva, la cui organizzazione e commercializzazione costituiscono un'attività economica per le imprese che vi partecipano o intendono parteciparvi, rientrano, in tale veste, nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2008, *MOTOE*, C-49/07, EU:C:2008:376, punto 28). . Per lo stesso motivo rientrano anche nel campo di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE sulla libera circolazione.
- 91 In secondo luogo, rientrano nell'ambito di applicazione di tali disposizioni anche le norme adottate dalla FIFA e dall'UEFA per istituire un quadro per la partecipazione dei club e dei giocatori di calcio professionistici alle competizioni calcistiche internazionali interclub. Sebbene non disciplinino formalmente le condizioni di lavoro o di prestazione di servizi dei giocatori o le condizioni di prestazione di servizi o, più in generale, di esercizio della loro attività economica da parte delle società di calcio professionistiche, tali norme devono essere considerate aventi un'influenza diretta incidere, a seconda dei casi, su tale lavoro, su tale prestazione di servizi o sull'esercizio di tale attività economica, poiché incidono necessariamente sulla possibilità di partecipazione dei giocatori e delle società alle competizioni di cui trattasi.
- 92 In terzo luogo, le norme adottate dalla FIFA per disciplinare lo sfruttamento dei diversi diritti relativi alle competizioni calcistiche internazionali hanno lo scopo stesso di inquadrare le condizioni alle quali le imprese titolari di tali diritti possono sfruttarli o delegarne lo sfruttamento dello stesso a imprese terze; tali attività sono di natura economica. Hanno inoltre un impatto indiretto sulle condizioni in cui tali imprese terze o altre imprese possono sperare di sfruttare, di essere ceduti o di far trasferire tali diritti sotto qualsiasi forma, per partecipare ad attività di intermediazione (come la rivendita dei beni diritti in questione a emittenti televisive e altri fornitori di servizi di media) o attività finali (come la distribuzione o la trasmissione di determinate partite in televisione o via Internet), che sono anch'esse di natura economica.
- 93 Tali diverse attività economiche, consistenti nell'organizzazione di competizioni sportive, nella commercializzazione dell'evento sportivo, nella sua distribuzione e nella collocazione di messaggi pubblicitari, sono peraltro complementari e perfino strettamente connesse, come ha già rilevato la Corte (v. effetto, sentenze dell'11 aprile 2000, *Deliège*, C-51/96 e C-191/97, EU:C:2000:199, punti 56 e 57, e del 1 luglio 2008, *MOTOE*, C-49/07, UE :C:2008:376, paragrafo 33).

94 Pertanto, l'insieme delle norme FIFA e UEFA sulle quali il giudice del rinvio sottopone questioni alla Corte rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 45, 49, 56, 63, 101 e 102 TFUE.

### 3. *Articolo 165 TFUE*

95 Tutte le parti del procedimento principale e gran parte dei governi che hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte hanno espresso opinioni divergenti sulle conseguenze che si possono trarre dall'articolo 165 TFUE nelle risposte da fornire alle diverse questioni poste dal giudice del rinvio.

96 A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che l'articolo 165 TFUE deve essere interpretato alla luce dell'articolo 6, lettera e), TFUE, il quale prevede che l'Unione è competente a svolgere azioni di sostegno, coordinamento o integrazione delle azioni di degli Stati membri nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della gioventù e dello sport. L'articolo 165 TFUE dà espressione concreta a tale disposizione precisando sia gli obiettivi assegnati all'azione dell'Unione nei settori interessati sia i mezzi che possono essere utilizzati per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

97 Pertanto, per quanto riguarda gli obiettivi assegnati all'azione dell'Unione nel settore dello sport, l'articolo 165, paragrafo 1, secondo comma, TFUE prevede che l'Unione contribuisce alla promozione delle problematiche sportive europee, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dello sport europeo. Lo sport, le sue strutture basate sul volontariato e la sua funzione sociale ed educativa e, al paragrafo 2, ultimo trattino, che l'azione dell'Unione in tale settore deve mirare a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport, nonché tutelando l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare di quelli più giovani.

98 Per quanto riguarda i mezzi che possono essere utilizzati per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi, l'articolo 165, paragrafo 3, TFUE prevede che l'Unione favorisca la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nel settore dello sport e, al punto 4, che il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, o il Consiglio, deliberando da solo su proposta della Commissione, possono adottare misure di incentivazione o raccomandazioni.

99 In secondo luogo, come risulta sia dal testo dell'articolo 165 TFUE sia da quello dell'articolo 6, lettera e), TFUE, con tali disposizioni gli autori dei Trattati hanno inteso conferire all'Unione una competenza di sostegno, consentendole di perseguire non una «politica», come previsto da altre disposizioni del Trattato FUE, ma un'«azione» in alcuni settori specifici, tra cui lo sport. Pertanto, tali disposizioni costituiscono una base giuridica che autorizza l'Unione ad esercitare tale competenza di sostegno, alle condizioni ed entro i limiti da esse fissati, prevedendo,

tra l'altro, come previsto dall'articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, TFUE, l'esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari adottate a livello nazionale. Tale competenza di sostegno consente inoltre all'Unione di adottare atti giuridici al solo scopo di sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, conformemente all'articolo 6 TFUE.

100 In via corollaria, e come risulta anche dal contesto nel quale si inserisce l'articolo 165 TFUE, in particolare dal suo inserimento nella parte terza del Trattato FUE, dedicata alle «politiche e azioni interne dell'Unione», e non nella parte Uno di detto trattato, che contiene disposizioni di principio, tra cui, al titolo II, «disposizioni di portata generale», relative, tra l'altro, alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di una protezione sociale adeguata, alla lotta contro qualsiasi discriminazione, tutela dell'ambiente e tutela dei consumatori, tale articolo non è una disposizione trasversale di portata generale.

101 Ne consegue che, sebbene le istituzioni competenti dell'Unione debbano tener conto dei diversi elementi e obiettivi elencati all'articolo 165 TFUE quando adottano, sulla base di tale articolo e secondo le condizioni ivi fissate, misure di incentivazione o raccomandazioni in materia dello sport, tali diversi elementi e obiettivi, nonché tali misure di incentivazione e raccomandazioni non devono essere integrati o presi in considerazione in modo vincolante nell'applicazione delle norme sulla cui interpretazione il giudice del rinvio chiede indicazioni alla Corte, indipendentemente dal fatto che riguardino la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali (articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE) o le regole della concorrenza (articoli 101 e 102 TFUE). Più in generale, l'articolo 165 TFUE non deve nemmeno essere considerato una norma speciale che esenta lo sport da tutte o alcune delle altre disposizioni di diritto primario dell'Unione che possono essergli applicate o che richiede un trattamento speciale per lo sport nell'ambito di tale applicazione.

102 In terzo luogo, resta il fatto che, come più volte osservato dalla Corte, l'attività sportiva riveste per l'Unione e per i suoi cittadini una notevole importanza sociale ed educativa, ormai rispecchiata nell'articolo 165 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, *Bosman*, C-415/93, EU:C:1995:463, punto 106, e del 13 giugno 2019, *TopFit e Biffi*, C-22/18, EU:C:2019:497, punti 33 e 34).

103 L'attività sportiva presenta inoltre innegabilmente caratteristiche specifiche che, pur attenendosi soprattutto allo sport dilettantistico, possono essere riscontrate anche nell'esercizio dello sport come attività economica (v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2000, *Lehtonen e Castors Braine*, C-176/96, EU:C:2000:201, punto 33).

104 Infine, tali caratteristiche specifiche possono eventualmente essere prese in considerazione insieme ad altri elementi e purché rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE, sebbene possano esserlo solo nell'ambito e nel

rispetto delle condizioni e dei criteri di applicazione prevista da ciascuno di tali articoli. La stessa valutazione vale per gli articoli 49, 56, 63 e 102 TFUE.

105 In particolare, quando si sostiene che una norma adottata da un'associazione sportiva costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori o un accordo anticoncorrenziale, la qualificazione di tale norma come ostacolo o accordo anticoncorrenziale deve, in ogni caso, fondarsi su una valutazione concreta del contenuto di tale norma nel contesto concreto in cui essa deve essere attuata (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, *Bosman*, C-415/93, EU:C:1995:463, punti da 98 a 103; dell'11 aprile 2000, *Deliège*, C-51/96 e C-191/97, EU:C:2000:199, punti da 61 a 64; e del 13 aprile 2000, *Lehtonen e Castors Braine*, C-176/96, EU:C:2000:201, punti da 48 a 50). Tale valutazione può comportare la presa in considerazione, ad esempio, della natura, dell'organizzazione o del funzionamento dello sport in questione e, più specificamente, del suo grado di professionalizzazione, del modo in cui viene praticato, del modo di interazione tra le varie parti interessate partecipanti e il ruolo svolto dalle strutture e dagli organismi responsabili a tutti i livelli, con i quali l'Unione deve favorire la cooperazione, ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 3, TFUE.

106 Inoltre, una volta accertata l'esistenza di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, l'associazione che ha adottato la norma in questione può ancora dimostrare che essa è giustificata, necessaria e proporzionata rispetto a determinati obiettivi che possono essere considerati legittimi (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, *Bosman*, C-415/93, EU:C:1995:463, punto 104), che dipendono a loro volta dalle caratteristiche specifiche dello sport interessato.

107 È alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono che occorre esaminare le questioni del giudice del rinvio relative alle regole di concorrenza e poi quelle relative alla libera circolazione.

#### ***B. Esame delle questioni dalla prima alla quinta: le regole del concorso***

108 Le prime due questioni riguardano, in sostanza, il modo in cui norme come quelle della FIFA e dell'UEFA relative alla previa approvazione delle competizioni calcistiche internazionali interclub e alla partecipazione delle società di calcio professionistiche e degli sportivi a tali competizioni devono essere interpretato alla luce dell'articolo 102 TFUE, da un lato, e dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dall'altro.

109 La terza questione verte sul modo in cui l'annunciata attuazione di tali norme, sotto forma del comunicato e del comunicato stampa di cui ai punti 30 e 31 della presente sentenza, debba essere interpretata alla luce degli stessi articoli.

110 La quarta questione, dal canto suo, verte su come norme come quelle adottate dalla FIFA relative ai diritti di sfruttamento relativi a tali competizioni debbano essere interpretate alla luce di tali articoli.

- 111 Sulla quinta questione, sollevata nel caso in cui la normativa di cui ai tre punti precedenti della presente sentenza debba essere considerata come costitutiva di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE o di un accordo anticoncorrenziale vietato dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE , mira a consentire al giudice del rinvio di verificare se tali norme possano tuttavia essere ammesse alla luce della giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 102 TFUE o come consentito dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
- 112 Tenuto conto della portata di tali diverse questioni, occorre, in limine, ricordare, in primo luogo, che gli articoli 101 e 102 TFUE si applicano a qualsiasi entità che esercita un'attività economica e che deve, in quanto tale, , essere qualificata come impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle sue modalità di finanziamento (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 1991, *Höfner e Elser* , C-41/90, EU:C:1991:161 , punto 21; dell'11 dicembre 2007, *ETI e a.* , C-280/06, EU:C:2007:775, punto 38; e del 1 luglio 2008, *MOTOE* , C-49/07, EU:C:2008:376, commi 20 e 21).
- 113 Di conseguenza, tali articoli si applicano, in particolare, agli enti costituiti in forma di associazioni che, secondo i loro statuti, hanno per oggetto l'organizzazione e il controllo di un determinato sport, nella misura in cui tali enti esercitano un'attività economica attività relativa a tale sport, offrendo prodotti o servizi, e quando devono, in tale veste, essere qualificate come «imprese» (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2008, *MOTOE* , C-49/07, UE :C:2008:376, paragrafi 22, 23 e 26).
- 114 L'articolo 101 TFUE si applica anche agli enti che, pur non costituendo necessariamente imprese, possono essere qualificati come «associazioni di imprese».
- 115 Nel caso di specie, tenuto conto dell'oggetto della causa principale e delle dichiarazioni del giudice del rinvio, la Corte constata che gli articoli 101 e 102 TFUE sono applicabili alla FIFA e all'UEFA in quanto tali due associazioni svolgono una duplice attività economica consistente, come risulta dai punti 34, 90 e 92 della presente sentenza, nell'organizzazione e nella commercializzazione di competizioni calcistiche interclub sul territorio dell'Unione e nello sfruttamento dei diversi diritti connessi a tali competizioni e che, in tale veste, devono essere qualificate come "imprese". Inoltre, ad esse si applica l'articolo 101 TFUE in quanto i membri di tali associazioni sono associazioni calcistiche nazionali che possono esse stesse qualificarsi come «imprese» in quanto esercitano un'attività economica connessa all'organizzazione e alla commercializzazione di competizioni calcistiche interclub a livello nazionale e alla sfruttamento dei diritti ad essi connessi, o hanno essi stessi, come membri o affiliati, entità che, come le società calcistiche, possono essere qualificate come tali.
- 116 In secondo luogo, a differenza dell'articolo 102 TFUE, che mira unicamente a contrastare i comportamenti unilaterali delle imprese che detengono,



individualmente o, eventualmente, collettivamente, una posizione dominante, l'articolo 101 TFUE mira a individuare diverse forme di comportamenti aventi come oggetto il loro punto comune è che essi nascono dalla collaborazione di più imprese, vale a dire «accordi tra imprese», «pratiche concordate» e «decisioni di associazioni di imprese», senza tener conto della loro posizione sul mercato (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2000, *Compagnie Maritimes Belges Transports e a./Commissione*, C-395/96 P e C-396 / 96 P, EU:C:2000:132, punti da 34 a 36).

117 Nel caso di specie, un presupposto, tra le altre condizioni, per l'applicazione dell'articolo 102 TFUE ad un ente come la FIFA o l'UEFA è che sia dimostrato che tale ente detiene una posizione dominante su un determinato mercato. Nel caso di specie, dalle dichiarazioni del giudice del rinvio risulta che esso ritiene che ciascuna di queste due entità detenga una posizione dominante sul mercato dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche interclub sul territorio dell'Unione europea nonché dello sfruttamento delle vari diritti relativi a tali concorsi. È dunque sulla base di tale presupposto di fatto e di diritto, del resto indiscutibile, tanto più che la FIFA e l'UEFA sono le uniche associazioni che organizzano e commercializzano siffatte competizioni a livello mondiale ed europeo, a differenza di quanto avviene per altri sport discipline, che vadano fornite risposte alle domande del giudice del rinvio sull'interpretazione dell'articolo 102 TFUE.

118 Quanto all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la sua applicazione in una situazione che coinvolge enti come la FIFA o l'UEFA implica la prova dell'esistenza di un «accordo», di una «pratica concordata» o di una «[decisione di un'associazione] di imprese», che a loro volta possono essere di diverso tipo e presentarsi in forme diverse. In particolare, una decisione di un'associazione consistente nell'adottare o nell'attuare norme aventi un impatto diretto sulle condizioni di esercizio dell'attività economica da parte di imprese che ne sono direttamente o indirettamente membri può costituire una simile «[decisione di un'associazione] di imprese » ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, *Wouters e a.*, C-309/99, EU:C:2002:98, punto 64, e del 28 febbraio 2013, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, C-1/12, EU:C:2013:127, punti da 42 a 45). Nel caso di specie, è alla luce di decisioni di questo tipo che il giudice del rinvio sottopone alla Corte questioni relative all'interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, vale a dire quelle consistenti nell'adozione da parte della FIFA e dell'UEFA di norme sull'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche internazionali interclub, il controllo della partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, nonché le sanzioni che possono essere imposte in caso di mancato rispetto di tali norme sull'approvazione preventiva e sulla partecipazione.

119 In terzo ed ultimo luogo, poiché le questioni poste dal giudice del rinvio riguardano tanto l'articolo 101 quanto l'articolo 102 TFUE, occorre ricordare che uno stesso comportamento può dar luogo ad una violazione tanto del primo quanto del secondo articolo, anche se perseguono obiettivi diversi e hanno ambiti

distinti. Tali articoli possono quindi applicarsi simultaneamente qualora siano soddisfatte le rispettive condizioni di applicazione (v., in tal senso, sentenze dell'11 aprile 1989, *Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro*, 66/86, EU:C:1989:140, punto 37; 16 marzo 2000, *Compagnie Maritime Belge Transports e a./Commissione*, C-395/96 P e C-396/96 P, EU:C:2000:132, punto 33, e del 30 gennaio 2020, *Generics (UK) e a.*, C-307/18, EU:C:2020:52, punto 146). Essi devono, pertanto, essere interpretati e applicati con coerenza, pur nel rispetto delle specificità di ciascuno di essi.

***1. Esame della prima questione: interpretazione dell'articolo 102 TFUE in situazioni che comportano norme sulla previa approvazione delle competizioni calcistiche interclub e sulla partecipazione di società e di sportivi a tali competizioni***

120 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che l'adozione e l'attuazione di norme da parte di federazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche relative all'organizzazione di competizioni, subordinando alla loro previa approvazione l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica interclub da parte di un'impresa terza, quando non esiste un quadro di tale potere che preveda criteri sostanziali e modalità procedurali dettagliate norme idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività e la non discriminazione, costituisce abuso di posizione dominante.

121 Ciò premesso, come risulta sia dal testo della normativa cui si riferisce tale questione sia dalle dichiarazioni del giudice del rinvio alla base di tale questione, la normativa di cui al procedimento principale riguarda non solo la previa approvazione delle competizioni calcistiche internazionali interclub, ma anche alla possibilità per le squadre di calcio professionistiche e i giocatori di partecipare a tali competizioni. Come emerge anche da tali affermazioni, l'inosservanza di tali norme è passibile anche di sanzioni applicabili alle persone fisiche o giuridiche inadempienti, le quali sanzionano, come accennato nella terza questione posta dal giudice del rinvio e come osservato da tutti parti nel procedimento principale, comprendono l'esclusione delle società calcistiche professionistiche da tutte le competizioni organizzate dalla FIFA e dall'UEFA, il divieto di partecipazione dei giocatori a competizioni interclub nonché il divieto di partecipazione agli incontri tra squadre rappresentative delle federazioni calcistiche nazionali.

122 Alla luce di tali elementi, la Corte constata che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che l'adozione e l'attuazione di norme da parte delle associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche connesse all'organizzazione di competizioni, subordinando alla loro previa approvazione l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica interclub da

parte di un'impresa terza, e controllandone la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione, sotto pena di sanzioni, in cui non esiste un quadro per i vari poteri che preveda criteri sostanziali e regole procedurali dettagliate idonee a garantire che siano trasparenti, oggettive, non discriminatorie e proporzionate, costituisce abuso di posizione dominante.

*a) Considerazione della nozione di "abuso di posizione dominante"*

- 123 Ai sensi dell'articolo 102 TFUE, l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso è vietato in quanto incompatibile con il mercato interno nella misura in cui possa pregiudicare il commercio tra Stati membri.
- 124 Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, tale disposizione mira ad evitare che la concorrenza sia ristretta a danno dell'interesse pubblico, delle singole imprese e dei consumatori, sanzionando il comportamento delle imprese in posizione dominante che abbiano subito ha l'effetto di ostacolare la concorrenza basata sui meriti e può quindi arrecare un danno diretto ai consumatori o che arreca loro un danno indiretto ostacolando o distortendo tale concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2011, *TeliaSonera Sverige*, C-52 /09, EU:C:2011:83, punti 22 e 24; del 27 marzo 2012, *Post Danmark*, C-209/10, EU:C:2012:172, punto 20; e del 12 maggio 2022, *Servizio Elettrico Nazionale e a.*, C-377/20, EU:C:2022:379, punti 41 e 44).
- 125 Siffatto comportamento rientra in qualsiasi pratica che, in un mercato in cui il grado di concorrenza è già indebolito proprio a causa della presenza di una o più imprese in posizione dominante, faccia sì che, ricorrendo a mezzi diversi da quelli che regolano la normale concorrenza tra imprese, di ostacolare il mantenimento del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di tale concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2010, *Deutsche Telekom / Commissione*, C-280/08 P, EU:C:2010 :603, punti 174 e 177; del 27 marzo 2012, *Post Danmark*, C-209/10, EU:C:2012:172, punto 24; e del 12 maggio 2022, *Servizio Elettrico Nazionale e a.*, C-377/20 EU:C:2022:379, punto 68).
- 126 Tuttavia, lo scopo dell'articolo 102 TFUE non è impedire che un'impresa acquisisca, per i propri meriti, una posizione dominante su un mercato, né garantire che concorrenti meno efficienti di un'impresa in tale posizione rimangano sul mercato (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2012, *Post Danmark*, C-209/10, EU:C:2012:172, punto 21; del 6 settembre 2017, *Intel / Commissione*, C-413/14 P, EU :C:2017:632, punto 133, e del 12 maggio 2022, *Servizio Elettrico Nazionale e a.*, C-377/20, EU:C:2022:379, punto 73).
- 127 Al contrario, la concorrenza basata sui meriti può, per definizione, portare all'uscita dal mercato o all'emarginazione di concorrenti meno efficienti e quindi meno attraenti per i consumatori dal punto di vista, tra l'altro, del prezzo, della scelta, qualità o innovazione (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2012, *Post*

*Danmark*, C-209/10, EU:C:2012:172, punto 22; del 6 settembre 2017, *Intel / Commissione*, C-413/14 P, EU:C:2017:632, punto 134, e del 12 maggio 2022, *Servizio Elettrico Nazionale e a.*, C-377/20, EU:C:2022:379, punto 45).

128 A fortiori, mentre un'impresa dominante ha la responsabilità speciale di non permettere che il suo comportamento ostacoli una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno, l'articolo 102 TFUE non sanziona l'esistenza di per sé di una posizione dominante, ma solo il suo sfruttamento abusivo (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2012, *Post Danmark*, C-209/10, EU:C:2012:172, punto 23, e del 6 dicembre 2012, *AstraZeneca / Commissione*, C-457/10 P, EU:C:2012:770, paragrafo 188).

**(b) *Esame della valutazione dell'esistenza di un abuso di posizione dominante***

129 Per ritenere, in un caso concreto, che tale comportamento debba essere qualificato come «abuso di posizione dominante», è necessario, in linea di principio, dimostrare, mediante l'utilizzo di metodi diversi da quelli che rientrano nella concorrenza sul mercato i meriti tra imprese, che tale comportamento abbia l'effetto reale o potenziale di restringere tale concorrenza escludendo imprese concorrenti altrettanto efficienti dal mercato o dai mercati interessati (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2012, *Post Danmark*, C-209/10, EU:C:2012:172, punto 25), o ostacolandone lo sviluppo su detti mercati, anche se questi ultimi possono essere mercati dominati o mercati collegati o vicini, quando tale comportamento è idoneo a produrre il suo sviluppo attuale o potenziale effetti (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 1996, *Tetra Pak / Commissione*, C-333/94 P, EU:C:1996:436, punti da 25 a 27; del 17 febbraio 2011, *TeliaSonera Sverige*, C-52/09, EU:C:2011:83, punti da 84 a 86, e del 12 maggio 2022, *Servizio Elettrico Nazionale e a.*, C-377/20, EU:C:2022:379, punto 76).

130 Tale dimostrazione, che può comportare l'utilizzo di modelli analitici diversi a seconda del tipo di condotta in questione in un determinato caso, deve tuttavia essere effettuata alla luce di tutte le circostanze di fatto rilevanti (v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2012, *Tomra Systems e a./Commissione*, C-549/10 P, EU:C:2012:221, punto 18, e del 19 gennaio 2023, *Unilever Italia Mkt. Operations*, C-680/20, EU:C:2023:33, punto 40), indipendentemente dal fatto che riguardino il comportamento stesso, il mercato o i mercati in questione o il funzionamento della concorrenza su quello o quei mercati. Tale dimostrazione deve, peraltro, essere diretta a dimostrare, sulla base di elementi di analisi e di prove concrete e tangibili, che tale comportamento è, quanto meno, idoneo a produrre effetti escludenti (v., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2023, *Unilever Italia Mkt. Operations*, C-680/20, EU:C:2023:33, punti 42, 51 e 52 e giurisprudenza ivi citata).

131 Inoltre, un comportamento può essere qualificato come «abuso di posizione dominante» non solo quando ha l'effetto reale o potenziale di restringere la concorrenza in base ai meriti escludendo imprese concorrenti altrettanto efficienti

dal mercato o dai mercati interessati, ma anche quando è stato dimostrato di avere l'effetto reale o potenziale – o anche l'oggetto – di ostacolare in una fase precedente imprese potenzialmente concorrenti, attraverso l'imposizione di ostacoli all'ingresso o l'uso di altre misure di blocco o di altri mezzi diversi da quelli che regolano la concorrenza sul mercato nel merito, anche di entrare in quello o quei mercati e, così facendo, impedire lo sviluppo della concorrenza in essi a danno dei consumatori, limitando lo sviluppo o l'innovazione della produzione, del prodotto o del servizio alternativo (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, *Generics (UK) e a.*, C-307/18, EU:C:2020:52, punti da 154 a 157).

132 Pertanto, anche se non è vietato di per sé ad uno Stato membro di concedere ad un'impresa diritti esclusivi o speciali su un mercato mediante misure legislative o regolamentari, una situazione del genere non deve mettere tale impresa nella posizione di poter abusare della posizione dominante che ne deriva, ad esempio esercitando i diritti in questione in modo tale da impedire l'ingresso di imprese potenzialmente concorrenti nel mercato interessato o in mercati collegati o contigui (v., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 1991, *Merchi convenzionali porto di Genova*, C-179/90, EU:C:1991:464, punto 14, e del 13 dicembre 1991, *GB-Inno-BM*, C-18/88, EU:C:1991:474, punti da 17 a 19 e 24). Tale esigenza è tanto più giustificata in quanto tali diritti attribuiscono a tale impresa il potere di determinare se ed eventualmente a quali condizioni altre imprese siano autorizzate a esercitare la loro attività economica (v., in tal senso, sentenza 1 luglio 2008, *MOTOE*, C-49/07, EU:C:2008:376, punti 38 e 51).

133 Infatti, il mantenimento o lo sviluppo di una concorrenza non distorta nel mercato interno può essere garantito solo se è assicurata la parità di opportunità tra le imprese. Affidare ad un'impresa che esercita una determinata attività economica il potere di determinare, *de jure* o anche *de facto*, quali altre imprese siano autorizzate a esercitare tale attività e di determinare le condizioni alle quali tale attività può essere esercitata, dà luogo ad un conflitto di interessi e pone tale impresa in evidente vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, consentendole di negare loro l'ingresso nel mercato interessato o di favorire la propria attività (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1991, *GB-Inno-BM*, C-18/88, EU:C:1991:474, punto 25; del 12 febbraio 1998, *Raso e a.*, C-163/96, EU:C:1998:54, punti 28 e 29; e del 1° luglio 2008, *MOTOE*, C-49/07, EU:C:2008:376, punti 51 e 52) e anche, così facendo, impedire lo sviluppo della concorrenza a danno dei consumatori, limitando la produzione, il prodotto o le alternative sviluppo o innovazione dei servizi.

134 Di conseguenza, la concessione di diritti esclusivi o speciali che conferiscono un siffatto potere all'impresa interessata, o l'esistenza di una situazione analoga sui mercati interessati, devono essere soggetti a restrizioni, obblighi e controllo idonei ad eliminare il rischio di abuso di diritto posizione dominante da parte di tale impresa, in modo da non dar luogo ad una violazione dell'articolo 102 TFUE, letto in combinato disposto con l'articolo 106 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2008, *MOTOE*, C-49/07, EU:C:2008:376, paragrafo 53).

- 135 Più precisamente, quando l'impresa interessata ha il potere di determinare le condizioni alle quali imprese potenzialmente concorrenti possono accedere al mercato o di prendere decisioni al riguardo caso per caso, mediante una decisione di autorizzazione o di rifiuto preventivo di tale accesso, tale potere, per non violare, con la sua stessa esistenza, l'articolo 102 TFUE, letto in combinato disposto con l'articolo 106 TFUE, deve essere inserito in un quadro di criteri sostanziali trasparenti, chiari e precisi (v., per analogia, sentenza del 28 febbraio 2013, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, C-1/12, EU:C:2013:127, punti da 84 a 86, 90, 91 e 99), di modo che non possa essere utilizzato in modo arbitrario. Tali criteri devono essere idonei a garantire che tale potere sia esercitato in modo non discriminatorio e a consentire un controllo efficace (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2013, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, C-1/12, EU :C:2013:127, paragrafo 99).
- 136 La competenza in questione deve inoltre collocarsi in un quadro di norme procedurali dettagliate, trasparenti e non discriminatorie, relative, segnatamente, ai termini applicabili alla presentazione di una domanda di approvazione preventiva e all'adozione di una decisione al riguardo. A tal riguardo, i termini fissati non devono poter andare a scapito delle imprese potenzialmente concorrenti, negando loro un accesso effettivo al mercato (v., per analogia, sentenza del 28 febbraio 2013, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, C- 1/12, EU:C:2013:127, punti 86 e 92) e, in definitiva, così facendo, limitando la produzione, lo sviluppo di prodotti o servizi alternativi o l'innovazione.
- 137 Requisiti identici a quelli richiamati nei tre punti precedenti della presente sentenza sono tanto più necessari quando un'impresa in posizione dominante, con il proprio comportamento e non in virtù del riconoscimento di diritti esclusivi o speciali da parte di uno Stato membro, si pone in una situazione in cui può negare ad imprese potenzialmente concorrenti l'accesso ad un determinato mercato (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 1991, *GB-Inno-BM*, C-18/88, EU:C:1991:474, paragrafo 20). Ciò può verificarsi quando tale impresa dispone di poteri di regolamentazione e di controllo e di potere di imporre sanzioni che le consentono di autorizzare o controllare tale accesso, e quindi di mezzi diversi da quelli normalmente a disposizione delle imprese e che regolano la concorrenza basata sui meriti tra loro.
- 138 Di conseguenza, un siffatto potere deve, al tempo stesso, essere soggetto a restrizioni, obblighi e controllo idonei ad eliminare il rischio di abuso di posizione dominante, in modo da non dar luogo ad una violazione dell'articolo 102 TFUE.

***c) Considerazione della qualificazione come abuso di posizione dominante delle norme sull'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub e sulla partecipazione delle società e degli sportivi a tali competizioni***

- 139 Nel caso di specie, dalle dichiarazioni del giudice del rinvio risulta che la FIFA e l'UEFA esercitano entrambe un'attività economica consistente nell'organizzazione e

nella commercializzazione di competizioni calcistiche internazionali e nello sfruttamento dei diversi diritti relativi a tali competizioni. Pertanto, in quanto lo fanno, tali associazioni sono entrambe imprese. Entrambi detengono inoltre una posizione dominante, o addirittura un monopolio, sul mercato rilevante.

- 140 Risulta poi dalle dichiarazioni contenute nell'ordinanza di rinvio che le norme sulle quali tale giudice ha adito la Corte sono contenute negli statuti adottati dalla FIFA e dall'UEFA nella loro qualità di associazioni e in forza delle norme regolamentari e poteri di controllo che si sono attribuiti, e che tali norme attribuiscono a questi due enti non solo il potere di autorizzare l'istituzione e l'organizzazione, da parte di un'impresa terza, di una nuova competizione calcistica interclub sul territorio dell'Unione europea, ma anche il potere di controllare la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione, sotto pena di sanzioni.
- 141 Infine, secondo le dichiarazioni del giudice del rinvio, questi diversi poteri non si inquadrano né in criteri sostanziali né in norme procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività e la non discriminatorietà.
- 142 A tal riguardo, dalla giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza risulta che le associazioni responsabili di una disciplina sportiva, come la FIFA e l'UEFA, possono adottare, attuare e garantire il rispetto di norme riguardanti non solo in generale all'organizzazione e allo svolgimento delle competizioni internazionali di tale disciplina, nella fattispecie il calcio professionistico, ma anche, più specificatamente, alla previa approvazione e partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei relativi giocatori.
- 143 Lo sport del calcio non solo riveste una notevole importanza sociale e culturale nell'Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, *Bosman*, C-415/93, EU:C:1995:463, punto 106, e del 16 marzo 2010, *Olympique Lyonnais*, C-325/08, EU:C:2010:143, punto 40), ma suscita anche un grande interesse mediatico; tra le sue peculiarità rientra il fatto di dar luogo all'organizzazione di numerose competizioni sia a livello europeo che nazionale, che comportano la partecipazione di moltissimi club e anche quella di un gran numero di giocatori. Come altri sport, essa limita inoltre la partecipazione a tali competizioni alle squadre che hanno conseguito determinati risultati sportivi (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, *Bosman*, C-415/93, EU:C:1995:463, paragrafo 132), essendo lo svolgimento di tali competizioni basato su incontri e sulla progressiva eliminazione di tali squadre. Si basa, quindi, essenzialmente sul merito sportivo, che può essere garantito solo se tutte le squadre partecipanti si affrontano in condizioni regolamentari e tecniche omogenee, assicurando così un certo livello di pari opportunità.
- 144 Tali diverse specificità consentono di ritenere legittimo assoggettare l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni internazionali di calcio professionistico a norme comuni destinate a garantire l'omogeneità e il

coordinamento di tali competizioni nell'ambito di un calendario complessivo delle partite nonché, più in generale, a promuovere, in modo adeguato ed efficace, lo svolgimento di competizioni sportive basate sulle pari opportunità e sul merito. È inoltre legittimo garantire il rispetto di tali norme comuni attraverso norme come quelle adottate dalla FIFA e dall'UEFA sull'approvazione preventiva di tali competizioni e sulla partecipazione dei club e dei giocatori alle stesse.

- 145 Poiché siffatte norme di previa approvazione e di partecipazione sono quindi legittime nel contesto specifico del calcio professionistico e delle attività economiche che danno origine alla pratica di tale sport, né la loro adozione né la loro attuazione possono essere qualificate, in termini di principio o di carattere generale, come «abuso di posizione dominante» (v., per analogia, in merito ad una restrizione della libera prestazione dei servizi, sentenza dell'11 aprile 2000, *Deliège*, C-51/96 e C-191/97, EU:C:2000:199, paragrafo 64).
- 146 Lo stesso vale per le sanzioni introdotte in aggiunta a tali norme, poiché tali sanzioni sono legittime, in termini di principio, come mezzo per garantire l'effettività di tali norme (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2006, *Meca-Medina e Majcen / Commissione*, C-519/04 P, EU:C:2006:492, punto 44).
- 147 In ogni caso, nessuna delle specificità che caratterizzano il calcio professionistico consente di considerare legittima l'adozione né, a fortiori, l'attuazione di norme di previa approvazione e di partecipazione che, in generale, non sono soggette a restrizioni, obblighi e controlli idonei ad eliminare il rischio di abuso di posizione dominante e, più specificamente, laddove non esista un quadro di criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate per garantire che siano trasparenti, oggettivi, precisi e non discriminatori, quando attribuiscono al soggetto chiamato ad attuarle il potere di negare l'accesso al mercato a qualsiasi impresa concorrente. Si deve ritenere che tali norme violino l'articolo 102 TFUE, come risulta dai punti da 134 a 138 della presente sentenza.
- 148 Parimenti, in assenza di criteri sostanziali e di norme procedurali dettagliate che garantiscano che le sanzioni introdotte in aggiunta a tali norme siano trasparenti, obiettive, precise, non discriminatorie e proporzionate, tali sanzioni devono, per la loro stessa natura, essere ritenute contrarie 102 TFUE in quanto hanno carattere discrezionale. Una situazione del genere rende infatti impossibile verificare, in modo trasparente e obiettivo, se la loro attuazione caso per caso sia giustificata e proporzionata alla luce delle caratteristiche specifiche del progetto di competizione interclub internazionale in questione.
- 149 A tal riguardo, è irrilevante che la FIFA e l'UEFA non godano di un monopolio legale e che imprese concorrenti possano, in teoria, organizzare nuove competizioni che non sarebbero soggette alle norme adottate e applicate da tali due federazioni. Come emerge, infatti, dalle dichiarazioni del giudice del rinvio, la posizione dominante detenuta dalla FIFA e dall'UEFA sul mercato dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche



internazionali interclub è tale che, in pratica, allo stato attuale non è possibile stabilire organizzare in modo sostenibile una competizione al di fuori del proprio ecosistema, dato il controllo che esercitano, direttamente o attraverso le federazioni calcistiche nazionali affiliate, sui club, sui giocatori e su altri tipi di competizioni, come quelle organizzate a livello nazionale.

150 Nel caso di specie, tuttavia, spetterà al giudice del rinvio qualificare la normativa oggetto del procedimento principale alla luce dell'articolo 102 TFUE, dopo aver effettuato le ulteriori verifiche che riterrà necessarie.

151 In tale prospettiva, si deve rilevare che, affinché si possa ritenere che le norme relative all'approvazione preventiva delle competizioni sportive e alla partecipazione a tali competizioni, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, siano soggette a norme trasparenti, obiettive e criteri sostanziali precisi nonché norme procedurali dettagliate trasparenti e non discriminatorie che non neghino un accesso effettivo al mercato, è necessario, in particolare, che tali criteri e tali norme dettagliate siano stati stabiliti in forma accessibile prima qualsiasi attuazione di tali norme. Inoltre, affinché tali criteri e norme dettagliate possano essere considerati non discriminatori, è necessario, tenuto conto, tra l'altro, del fatto che entità come la FIFA e l'UEFA svolgono stesse attività economiche sul mercato interessato dalle loro norme previa approvazione e partecipazione, che gli stessi criteri e le modalità dettagliate non subordinano l'organizzazione e la commercializzazione di competizioni di terzi e la partecipazione delle società e dei giocatori a requisiti diversi da quelli applicabili alle competizioni organizzate e commercializzate dai organo decisionale, o sono identici o simili ad essi ma sono impossibili o eccessivamente difficili da realizzare nella pratica per un'impresa che non ha lo stesso status di associazione o non dispone degli stessi poteri di tale entità e di conseguenza si trova in una situazione diversa da quella dell'entità. Infine, affinché le sanzioni introdotte in aggiunta alle norme di previa approvazione e di partecipazione, come quelle di cui al procedimento principale, non siano discrezionali, devono essere disciplinate da criteri che non solo devono essere trasparenti, oggettivi, precisi e non discriminatorie, ma deve anche garantire che tali sanzioni siano determinate, in ciascun caso specifico, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla luce, inter alia, della natura, della durata e della gravità della violazione accertata.

152 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione che l'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che l'adozione e l'attuazione di norme da parte di associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che perseguono parallelamente diverse attività economiche connesse all'organizzazione di competizioni, subordinando alla loro previa approvazione l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica interclub da parte di un'impresa terza, e controllando la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale concorrenza, sotto pena di sanzioni, in assenza di un quadro di poteri che preveda criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza,

l'oggettività, la non discriminatorietà e la proporzionalità, costituisce abuso di posizione dominante.

***2. Esame della seconda questione : interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in situazioni riguardanti norme sulla previa approvazione delle competizioni calcistiche interclub e sulla partecipazione delle società e degli sportivi a tali competizioni***

153 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che l'adozione e l'attuazione, direttamente o tramite le federazioni calcistiche nazionali affiliate, di norme da parte delle federazioni responsabili della tutela del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche connesse all'organizzazione di competizioni, subordinando alla loro previa approvazione l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica interclub da parte di un'impresa terza, ove sussista non esiste un quadro per tale potere che preveda criteri sostanziali e regole procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'obiettività e la non discriminazione, costituisce una decisione di un'associazione di imprese avente per oggetto o effetto di impedire la concorrenza.

154 Ciò premesso, considerate le dichiarazioni del giudice del rinvio alla base di tale questione, e per le stesse ragioni esposte al punto 121 della presente sentenza, la Corte constata che, con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 101 (1) Il TFUE deve essere interpretato nel senso che l'adozione e l'attuazione, direttamente o tramite le federazioni calcistiche nazionali affiliate, di norme da parte di associazioni che sono responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, subordinando alla loro previa approvazione l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica interclub da parte di un'impresa terza, e controllando la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione, sotto pena di sanzioni , qualora non esista un quadro per i diversi poteri che prevedano criteri sostanziali e regole procedurali dettagliate idonei a garantirne la trasparenza, l'obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità, costituisce una decisione di un'associazione di imprese avente per oggetto la prevenzione della concorrenza .

***a) Sulla considerazione della nozione di condotta avente per «oggetto» o «effetto» la restrizione della concorrenza e sulla qualificazione dell'esistenza di tale condotta***

155 In primo luogo, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno sono incompatibili con il mercato interno.

- 156 Nel caso di specie, come risulta dalla formulazione della questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che le decisioni di associazioni di imprese come quelle costituite in le norme FIFA e UEFA da esso richiamate hanno come «oggetto o effetto» la «prevenzione» della concorrenza.
- 157 Tuttavia, il giudice del rinvio evidenzia chiaramente anche le ragioni che lo hanno portato a ritenere che tali decisioni di associazioni di imprese possano pregiudicare anche il commercio tra Stati membri.
- 158 In secondo luogo, per constatare, in un caso concreto, che un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata ricadono nel divieto previsto dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è necessario dimostrare, conformemente al tenore letterale stesso di tale disposizione, o che tale comportamento abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, oppure che tale comportamento abbia un siffatto effetto (v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, *LTM*, 56/65, EU:C:1966:38, pagina 249, e del 29 giugno 2023, *Super Bock Bebidas*, C-211/22, EU:C:2023:529, punto 31).
- 159 A tal fine occorre iniziare esaminando l'oggetto del comportamento in questione. Se, al termine di tale esame, tale comportamento risulta avere un oggetto anticoncorrenziale, non è necessario esaminarne l'effetto sulla concorrenza. Pertanto, solo qualora si accerti che tale comportamento non ha oggetto anticoncorrenziale sarà necessario, in una seconda fase, esaminarne gli effetti (v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, *LTM*, 56/65, EU:C:1966:38, pagina 249, e del 26 novembre 2015, *Maxima Latvija*, C-345/14, EU:C:2015:784, punti 16 e 17).
- 160 L'analisi da effettuare è diversa a seconda che la condotta in questione abbia per «oggetto» o per «effetto» la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza, essendo ciascuna di tali nozioni soggetta a norme giuridiche e probatorie diverse (v. in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, *Generics (UK) e a.*, C-307/18, EU:C:2020:52, punto 63).

*(1) Categorizzazione dell'esistenza di comportamenti aventi per "oggetto" impedire, restringere o falsare la concorrenza*

- 161 Secondo costante giurisprudenza della Corte, riassunta, in particolare, nelle sentenze del 23 gennaio 2018, *F. Hoffmann-La Roche e a.* (C-179/16, EU:C:2018:25, punto 78), e del 30 gennaio 2020, *Generics (UK) e a.* (C-307/18, EU:C:2020:52, punto 67), la nozione di «oggetto» anticoncorrenziale, mentre non, come risulta dai punti 158 e 159 della presente sentenza, eccezione rispetto alla nozione di «effetto» anticoncorrenziale, devono tuttavia essere interpretati restrittivamente.

- 162 Pertanto, tale nozione deve essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente a taluni tipi di coordinamento tra imprese che rivelano un grado di pregiudizio per la concorrenza sufficiente per ritenere che non sia necessario valutarne gli effetti. In effetti, alcuni tipi di coordinamento tra imprese possono essere considerati, per la loro stessa natura, pregiudizievoli al buon funzionamento della normale concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, *LTM*, 56/65, EU:C: 1966:38, pagina 249; del 23 gennaio 2018, *F. Hoffmann-La Roche e a.*, C-179/16, EU:C:2018:25, punto 78; e del 30 gennaio 2020, *Generics (UK) e a.*, C-307/18, EU:C:2020:52, punto 67).
- 163 Tra i comportamenti che devono essere considerati tali figurano, in primo luogo, alcune forme di comportamenti collusivi particolarmente dannosi per la concorrenza, come le intese orizzontali che portano alla fissazione dei prezzi, alle limitazioni della capacità produttiva o alla ripartizione dei clienti. Comportamenti di questo tipo possono portare ad aumenti dei prezzi o a diminuzioni della produzione e, quindi, ad una riduzione dell'offerta, con conseguente cattiva allocazione delle risorse a danno delle imprese utilizzatrici e dei consumatori (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2008, *Beef Industry Development Society e Barry Brothers*, C-209/07, EU:C:2008:643, punti 17 e 33; dell'11 settembre 2014, *CB / Commissione*, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 51; e del 16 luglio 2015, *ING Pensii*, C-172/14, EU:C:2015:484, punto 32).
- 164 Senza essere necessariamente ugualmente dannosi per la concorrenza, anche altri comportamenti possono essere considerati, in alcuni casi, aventi oggetto anticoncorrenziale. È il caso, in particolare, di alcuni tipi di accordi orizzontali diversi dai cartelli, come quelli che comportano l'esclusione delle imprese concorrenti dal mercato (v., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 2020, *Generics (UK) e altri*, C-307/18, EU:C:2020:52, punti 76, 77, da 83 a 87 e 101, e del 25 marzo 2021, *Lundbeck / Commissione*, C-591/16 P, EU:C:2021:243, punti 113 e 114), o taluni tipi di decisioni di associazioni di imprese (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 1987, *Verband der Sachversicherer / Commissione*, 45/85, EU:C:1987:34, punto 41).
- 165 Al fine di determinare, in un caso concreto, se un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata riveli, per la sua stessa natura, un grado di danno per la concorrenza tale da poter considerare che abbia ad oggetto la prevenzione, restrizione o distorsione degli stessi, è necessario esaminare, in primo luogo, il contenuto dell'accordo, della decisione o della pratica in questione; in secondo luogo, il contesto economico e giuridico in cui si inserisce; e, in terzo luogo, i suoi obiettivi (v., in tal senso, sentenze dell'11 settembre 2014, *CB / Commissione*, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 53, e del 23 gennaio 2018, *F. Hoffmann - La Roche e a.*, C-179/16, EU:C:2018:25, punto 79).
- 166 A tal riguardo, anzitutto, nel contesto economico e giuridico in cui si inserisce il comportamento in questione, occorre prendere in considerazione la natura dei prodotti o dei servizi interessati, nonché le condizioni reali della struttura e

funzionamento dei settori o dei mercati in questione (sentenze dell'11 settembre 2014, *CB / Commissione*, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 53, e del 23 gennaio 2018, *F. Hoffmann-La Roche e a.*, C-179/16, EU:C:2018:25, punto 80). Non è tuttavia necessario esaminare né, a maggior ragione, provare gli effetti di tale comportamento sulla concorrenza, siano essi effettivi o potenziali, negativi o positivi, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 158 e 159 della sentenza presente giudizio.

167 Successivamente, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal comportamento di cui trattasi, occorre determinare gli scopi oggettivi che tale comportamento mira a raggiungere dal punto di vista della concorrenza. Tuttavia, il fatto che le imprese coinvolte abbiano agito senza avere l'intenzione soggettiva di impedire, limitare o falsare la concorrenza nonché il fatto che abbiano perseguito determinati obiettivi legittimi non sono determinanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v. in tal senso, sentenze del 6 aprile 2006, *General Motors / Commissione*, C-551/03 P, EU:C:2006:229, punti 64 e 77 e giurisprudenza ivi citata, e del 20 novembre 2008, *Beef Industry Development Society e Barry Brothers*, C-209/07, EU:C:2008:643, punto 21).

168 Infine, la presa in considerazione dell'insieme degli aspetti menzionati ai tre punti precedenti della presente sentenza deve, in ogni caso, far emergere le ragioni precise per cui il comportamento in questione rivela un grado di pregiudizio per la concorrenza tale da giustificare la constatazione che esso ha per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2014, *CB / Commissione*, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 69).

(2) *Categorizzazione dell'esistenza di comportamenti aventi come "effetto" di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza*

169 La nozione di condotta avente un «effetto» anticoncorrenziale, dal canto suo, comprende qualsiasi condotta che non possa essere considerata avente un «oggetto» anticoncorrenziale, purché sia dimostrato che tale condotta ha come effetto attuale o potenziale quello di prevenire, restringere o distorsione della concorrenza, che deve essere sensibile (v., in tal senso, sentenze del 28 maggio 1998, *Deere / Commissione*, C-7/95 P, EU:C:1998:256, punto 77, e del 30 gennaio 2020, *Generics (UK) e a.*, C-307/18, EU:C:2020:52, punto 117).

170 A tal fine, occorre valutare come si svolgerebbe il concorso nel contesto concreto in cui si svolgerebbe in assenza dell'accordo, della decisione di un'associazione di imprese o della pratica concordata di cui trattasi (sentenze 30 giugno 1966, *LTM*, 56/65, EU:C:1966:38, pagina 250, e del 30 gennaio 2020, *Generics (UK) e a.*, C-307/18, EU:C:2020:52, punto 118), da definendo il/i mercato/i in cui tale condotta è suscettibile di produrre i suoi effetti, quindi individuando tali effetti, siano essi effettivi o potenziali. Tale valutazione implica di per sé che tutti i fatti rilevanti debbano essere presi in considerazione.

***b) Sulla considerazione della qualificazione delle norme relative alla previa approvazione delle competizioni calcistiche interclub e alla partecipazione delle società e degli sportivi a tali competizioni come decisione di un'associazione di imprese avente per «oggetto» la restrizione della concorrenza***

- 171 Nel caso di specie, dalle dichiarazioni contenute nell'ordinanza di rinvio risulta, in primo luogo, che le norme FIFA e UEFA, sulle quali il giudice del rinvio ha interrogato la Corte, attribuiscono a questi due enti non solo il potere di approvare la fissazione l'organizzazione e l'organizzazione di qualsiasi competizione calcistica sul territorio dell'Unione europea, e quindi di ogni nuova competizione calcistica interclub prevista da un soggetto terzo, ma anche il potere di controllare, sotto pena di sanzioni, la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione .
- 172 Per quanto riguarda, più specificamente, il contenuto della normativa FIFA, dalle dichiarazioni contenute nell'ordinanza di rinvio risulta che essa prevede, in primo luogo, che nessuna lega internazionale o altro gruppo analogo di club o leghe può essere costituito senza il consenso di La FIFA e la/e federazione/i nazionale/i di cui fanno parte tali club o leghe. In secondo luogo, nessuna partita o competizione può aver luogo senza la previa approvazione della FIFA, della UEFA e di tali associazioni. In terzo luogo, nessun giocatore e nessuna squadra affiliata ad un'associazione calcistica nazionale membro della FIFA o della UEFA può giocare una partita o stabilire contatti sportivi con altri giocatori o squadre non affiliati senza l'approvazione della FIFA. In quarto luogo, le associazioni, le leghe o i club affiliati a un'associazione calcistica nazionale membro della FIFA possono unirsi a un'altra associazione membro o prendere parte a competizioni sul territorio di tale associazione membro solo in circostanze eccezionali e con l'approvazione della FIFA, della UEFA e del due associazioni in questione.
- 173 La normativa UEFA, dal canto suo, prevede, secondo il giudice del rinvio, in primo luogo, che l'UEFA ha competenza esclusiva ad organizzare o a sopprimere, nell'ambito della sua competenza territoriale, competizioni internazionali nelle quali le federazioni calcistiche nazionali affiliate all'UEFA o loro affiliate partecipano i club, ad eccezione delle competizioni organizzate dalla FIFA. In secondo luogo, gli incontri, le competizioni o i tornei internazionali che non sono organizzati dalla UEFA ma si svolgono sul suo territorio richiedono la previa approvazione della FIFA, della UEFA e/o delle federazioni affiliate interessate in conformità con i regolamenti FIFA che disciplinano gli incontri internazionali. In terzo luogo, non possono essere formate combinazioni o alleanze tra leghe o club affiliati, direttamente o indirettamente, a diverse federazioni calcistiche nazionali membri della UEFA senza l'approvazione della UEFA.
- 174 Peraltro, secondo il giudice del rinvio, nessuna delle prerogative della FIFA e dell'UEFA prevede criteri sostanziali e modalità procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività e la non discriminatorietà, come quelli richiamati al punto 151 della presente sentenza.

- 175 Risulta poi dai punti da 142 a 149 della presente sentenza che, sebbene la natura specifica delle competizioni calcistiche internazionali e le condizioni reali della struttura e del funzionamento del mercato dell'organizzazione e della commercializzazione di tali competizioni sul territorio dell'Unione diano credito all'idea che sia legittimo, in linea di principio, disporre di norme di previa approvazione come quelle appena richiamate, tali elementi di contesto non sono tuttavia idonei a legittimare l'assenza di criteri sostanziali e di modalità procedurali dettagliate idonee a garantire che dette norme sono trasparenti, oggettivi, precisi e non discriminatori.
- 176 Infine, anche se tra le ragioni addotte per l'adozione di tali norme previa approvazione può rientrare il perseguimento di obiettivi legittimi, quali garantire il rispetto dei principi, dei valori e delle regole del gioco su cui si fonda il calcio professionistico, resta il fatto che esse subordinano il potere di approvazione preventiva e il potere sanzionatorio spettano agli enti che li hanno adottati, nella loro qualità di associazioni di imprese, l'organizzazione e la commercializzazione di qualsiasi competizione calcistica internazionale diversa da quelle organizzate parallelamente da tali due enti, nell'ambito di il loro esercizio di un'attività economica. Così facendo, tali norme conferiscono a tali soggetti il potere di autorizzare, controllare e fissare le condizioni di accesso al mercato interessato per qualsiasi impresa potenzialmente concorrente, nonché di determinare sia il grado di concorrenza che può esistere su tale mercato sia le condizioni cui può essere esercitata tale concorrenza potenziale. Tali norme consentono quindi, per loro natura, se non di escludere da tale mercato qualsiasi impresa concorrente, anche altrettanto efficiente, almeno di limitare la creazione e la commercializzazione di concorsi alternativi o nuovi in termini di forma o contenuto. Così facendo, privano completamente le società di calcio professionistiche e i giocatori della possibilità di partecipare a tali competizioni, anche se potrebbero, ad esempio, offrire un formato innovativo rispettando tutti i principi, i valori e le regole del gioco che sono alla base di questo sport. Esse, infine, privano completamente gli spettatori e i telespettatori della possibilità di assistere a tali competizioni o di seguirne la trasmissione.
- 177 Inoltre, poiché le norme sull'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche internazionali interclub contengono norme sulla partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, nonché le sanzioni alle quali tale partecipazione può dar luogo, si deve aggiungere che essi appaiono, prima facie, idonei a rafforzare l'oggetto anticoncorrenziale insito in ogni meccanismo di previa approvazione non soggetto a restrizioni, obblighi e controllo idonei a garantirne la trasparenza, l'oggettività, la precisione e la non discriminazione. Esse, infatti, rafforzano la barriera all'ingresso risultante da un simile meccanismo, impedendo a qualsiasi impresa che organizzi una competizione potenzialmente concorrente di fare appello, in modo significativo, alle risorse disponibili sul mercato, vale a dire club e giocatori, questi ultimi vulnerabili – se partecipano ad una competizione che non ha avuto la previa approvazione della FIFA e dell'UEFA – a sanzioni per le quali, come rilevato ai punti 148 della

presente sentenza, non esiste un quadro che preveda criteri sostanziali o norme procedurali dettagliate idonee a garantire che siano trasparenti, oggettivi, precisi, non discriminatori e proporzionati.

178 Per l'insieme delle ragioni che precedono, la Corte constata che, in mancanza di un quadro che preveda criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività, la precisione, la non discriminatorietà e la proporzionalità, come quelli di cui all'art. punto 151 della presente sentenza, norme in materia di previa approvazione, partecipazione e sanzioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale rivelano, per la loro stessa natura, un grado sufficiente di danno alla concorrenza e hanno quindi per oggetto di impedirlo. Rientrano quindi nell'ambito di applicazione del divieto previsto dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, senza che sia necessario esaminarne gli effetti reali o potenziali.

179 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l'adozione e l'attuazione, direttamente o tramite le federazioni calcistiche nazionali affiliate, di norme da parte delle federazioni responsabili per il calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, subordinando alla loro previa approvazione l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica interclub da parte di un'impresa terza, e controllare la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione, sotto pena di sanzioni, laddove non esista un quadro per i vari poteri che preveda criteri sostanziali e regole procedurali dettagliate idonee a garantire che siano trasparenti, oggettive e non discriminatorie e proporzionata, costituisce una decisione di un'associazione di imprese avente per oggetto la prevenzione della concorrenza.

***3. Esame della terza questione: interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, e dell'articolo 102 TFUE in situazioni di comportamenti consistenti nella minaccia di sanzioni nei confronti delle società e degli sportivi che partecipano a competizioni non autorizzate***

180 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 101, paragrafo 1, e 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un annuncio pubblico da parte di enti quali la FIFA e l'UEFA secondo il quale saranno imposte sanzioni a qualsiasi società di calcio professionistica e qualsiasi giocatore che partecipa a una competizione calcistica interclub che non abbia ricevuto la loro previa approvazione, dove non esiste un quadro per tali sanzioni che preveda criteri sostanziali e regole procedurali dettagliate idonee a garantire che siano trasparenti, oggettive e non discriminatorie e proporzionata, costituisce una decisione anticoncorrenziale di un'associazione di imprese o un abuso di posizione dominante.



181 Alla luce delle risposte fornite alle due questioni precedenti e, più precisamente, delle considerazioni esposte ai punti 148 e 177 della presente sentenza, secondo cui un siffatto annuncio pubblico costituisce attuazione di norme che violano sia l'articolo 102 sia l'art. 101, paragrafo 1, TFUE, e che pertanto rientra anch'esso nell'ambito di applicazione dei divieti previsti da tali due disposizioni, non è necessario rispondere separatamente alla presente questione.

***4. Esame della quinta questione: eventuale giustificazione delle norme sull'approvazione preventiva delle competizioni e sulla partecipazione delle società e degli sportivi a tali competizioni***

182 Con la sua quinta questione, che occorre affrontare prima della quarta poiché verte sulle stesse norme FIFA e UEFA oggetto delle prime tre questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 101, paragrafo 3 ) TFUE e la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 102 TFUE devono essere interpretate nel senso che le norme mediante le quali le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, e che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, assoggettano previa loro approvazione, l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di competizioni calcistiche interclub da parte di un soggetto terzo, e il controllo della partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, sotto pena di sanzioni, possono beneficiare di un'esenzione o essere ritenuto giustificato.

***a) Esame della possibilità di ritenere che determinati comportamenti specifici non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, e dell'articolo 102 TFUE***

183 Secondo costante giurisprudenza della Corte, non ogni accordo tra imprese o decisione di un'associazione di imprese che limiti la libertà d'azione delle imprese parti di tale accordo o subordinata all'osservanza di tale decisione rientra necessariamente nel divieto previsto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infatti, l'esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono alcuni di tali accordi e alcune di tali decisioni può portare a constatare, in primo luogo, che essi sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse pubblico che non sono di per sé di natura anticoncorrenziale; in secondo luogo, che i mezzi specifici utilizzati per perseguire tali obiettivi sono effettivamente necessari a tal fine; e, in terzo luogo, che, anche se tali mezzi dimostrano di avere un effetto intrinseco di restrizione o distorsione, quanto meno potenziale, della concorrenza, tale effetto intrinseco non va oltre quanto necessario, in particolare eliminando ogni concorrenza. Tale giurisprudenza si applica in particolare alle cause che riguardano accordi o decisioni che assumono la forma di norme adottate da un'associazione, come un'associazione professionale o un'associazione sportiva, al fine di perseguire determinati obiettivi etici o di principio e, più in generale, di disciplinare la esercizio di un'attività professionale se l'associazione interessata dimostra che le predette condizioni sono soddisfatte (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, *Wouters e a.*, C-309/99,

EU:C:2002:98, punto 97; del 18 luglio 2006, *Meca-Medina e Majcen / Commissione*, C-519/04 P, EU:C:2006:492, punti da 42 a 48, e del 28 febbraio 2013, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, C-1/12, EU:C:2013:127, punti 93, 96 e 97).

184 Più precisamente, nel settore dello sport, la Corte è stata indotta a constatare, alla luce delle informazioni di cui dispone, che le norme antidoping adottate dal Comitato olimpico internazionale (CIO) non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto previsti dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, anche se limitano la libertà d'azione degli atleti e hanno l'effetto intrinseco di restringere la concorrenza potenziale tra loro definendo una soglia oltre la quale la presenza di nandrolone costituisce doping, in modo da salvaguardare l'equità, l'integrità e l'obiettività della condotta sportiva agonistica, garantire pari opportunità agli atleti, tutelarne la salute e sostenere i valori etici al centro dello sport, compreso il merito (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2006, *Meca-Medina e Majcen / Commissione*, C-519/04 P, EU:C:2006:492, punti da 43 a 55).

185 Tuttavia, la giurisprudenza richiamata al punto 183 della presente sentenza non si applica alle situazioni che implicano comportamenti che, indipendentemente dal fatto che provengano o meno da una siffatta associazione e indipendentemente da quali obiettivi legittimi di interesse pubblico possano essere invocati a sostegno di ciò, viola per la sua stessa natura l'articolo 102 TFUE, come del resto già implicitamente ma necessariamente emerge dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2008, *MOTOE*, C-49/07, EU:C:2008:376, punto 53).

186 Posto che l'assenza di un'intenzione soggettiva di impedire, limitare o falsare la concorrenza nonché il perseguimento di obiettivi potenzialmente legittimi non sono determinanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e che, inoltre, gli articoli 101 e 102 TFUE devono interpretata in modo coerente, la Corte constata che la giurisprudenza richiamata al punto 183 della presente sentenza non si applica neppure a situazioni che comportano comportamenti che, lungi dal avere semplicemente l'«effetto» intrinseco di restringere, almeno potenzialmente, la concorrenza, limitando libertà d'azione di talune imprese, rivela un grado di pregiudizio rispetto a tale concorrenza tale da giustificare la constatazione che essa ha per «oggetto» stesso la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza. Pertanto, solo se, a seguito dell'esame del comportamento in questione in un determinato caso, tale comportamento risulta non avere per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, si deve poi determinare se esso possa rientrare nell'ambito di applicazione portata di tale giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2013, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, C-1/12, EU:C:2013:127, punto 69; del 4 settembre 2014, *API e Altri*, da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13, EU:C:2014:2147, punto 49, e del 23 novembre 2017, *CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International*, C-427/16 e C-428/16, EU:C:2017:890, punti 51, 53, 56 e 57).

187 Per quanto riguarda un comportamento avente per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, solo se si applica l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE e sono rispettate tutte le condizioni previste da tale disposizione, esso può beneficiare di un'esenzione dal divieto previsto dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2008, *Beef Industry Development Society e Barry Brothers*, C-209/07, EU:C:2008:643, punto 21).

188 Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto nell'ordinanza di rinvio e delle risposte fornite dalla Corte alla luce di tali affermazioni alle prime tre questioni poste dal giudice del rinvio, la Corte constata che la giurisprudenza richiamata al punto 183 della presente sentenza non si applica in situazioni che coinvolgono norme come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

**b) L'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE**

189 Risulta dal testo stesso dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE che qualsiasi accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata che si riveli contrario all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sia per il suo oggetto che per il suo effetto anticoncorrenziale, può essere esentato se soddisfa tutte le condizioni previste a tal fine (v., in tal senso, sentenze dell'11 luglio 1985, *Remia e a./Commissione*, 42/84, EU:C:1985:327, punto 38, e 11 settembre 2014, *MasterCard e a./Commissione*, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 230), sottolineando che tali condizioni sono più rigorose di quelle menzionate al punto 183 della presente sentenza.

190 Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, tale esenzione è soggetta in un determinato caso a quattro condizioni cumulative. In primo luogo, deve essere dimostrato con un sufficiente grado di probabilità (sentenza del 6 ottobre 2009, *GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a.*, C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, EU:C:2009:610, punto 95), che l'accordo, la decisione di un'associazione di imprese o la pratica concordata di cui trattasi consente di conseguire incrementi di efficienza, contribuendo a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o servizi in questione, né a promuovere il progresso tecnico o economico. In secondo luogo, occorre dimostrare, con lo stesso grado di probabilità, che una parte equa del profitto risultante da tali incrementi di efficienza è riservata agli utenti. In terzo luogo, l'accordo, la decisione o la pratica in questione non devono imporre alle imprese partecipanti restrizioni che non siano indispensabili per conseguire tali incrementi di efficienza. In quarto luogo, tale accordo, decisione o pratica non deve dare alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o servizi interessati.

191 Spetta a chi invoca una siffatta esenzione dimostrare, mediante argomenti e prove convincenti, che tutte le condizioni richieste per l'esenzione sono soddisfatte (v., in tal senso, sentenze 11 luglio 1985, *Remia e a. / Commissione*, 42/84, EU:C:1985:327, punto 45, e del 6 ottobre 2009, *GlaxoSmithKline Services e*

*a./Commissione e a.*, C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, EU:C:2009:610, punto 82). Se tali argomenti e tali prove sono tali da obbligare la controparte a confutarli in modo convincente, è lecito, in assenza di tale confutazione, concludere che l'onere della prova a carico della parte che si avvale dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE è incombente licenziato (v., in tal senso, sentenze del 7 gennaio 2004, *Aalborg Portland e a./Commissione*, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, EU:C:2004:6, punto 79, e del 6 ottobre 2009, *GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a.*, C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, EU:C:2009:610, punto 83).

192 In particolare, per quanto riguarda la prima condizione menzionata al punto 190 della presente sentenza, gli incrementi di efficienza che l'accordo, la decisione di un'associazione di imprese o la pratica concordata devono consentire di realizzare non corrispondono ad alcun vantaggio che le imprese partecipanti potrebbero derivare da tale accordo, decisione o pratica nell'ambito della loro attività economica, ma solo ai vantaggi oggettivi apprezzabili che tale accordo, decisione o pratica specifica consente di ottenere nei diversi settori o mercati interessati. Inoltre, affinché tale prima condizione possa ritenersi soddisfatta, non solo occorre dimostrare l'effettiva esistenza e l'entità di tali incrementi di efficienza, ma occorre anche dimostrare che gli stessi siano idonei a compensare gli svantaggi causati dall'accordo, decisione o prassi controversa in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 1966, *Consten e Grundig / Commissione*, 56/64 e 58/64, EU:C:1966:41, pag. 348; e dell'11 settembre 2014, *MasterCard e a./Commissione*, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, punti 232, 234 e 236; nonché, per analogia, del 27 marzo 2012, *Post Danmark*, C-209/10, EU:C:2012:172, punto 43).

193 Per quanto riguarda la seconda condizione menzionata al punto 190 della presente sentenza, si tratta di accertare che gli incrementi di efficienza resi possibili dall'accordo, dalla decisione di un'associazione di imprese o dalla pratica concordata in questione abbiano un impatto positivo su tutti gli utenti, siano essi commercianti, consumatori intermedi o consumatori finali, nei diversi settori o mercati interessati (v., in tal senso, sentenze del 23 novembre 2006, *Asnef-Equifax e Administración del Estado*, C-238/05, EU:C:2006:734, punto 70, e dell'11 settembre 2014, *MasterCard e a./Commissione*, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, punti 236 e 242).

194 Ne consegue che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, quando il comportamento che viola l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE è anticoncorrenziale per oggetto, vale a dire presenta un grado sufficiente di danno per la concorrenza ed è tale da colpire diverse categorie di utenti o consumatori, occorre verificare se e, in caso affermativo, in che misura, tale comportamento, nonostante la sua nocività, abbia un impatto favorevole su ciascuno di essi.

- 195 Pertanto, nella causa principale, spetterà al giudice del rinvio esaminare se le norme sulla previa approvazione, sulla partecipazione e sulle sanzioni di cui trattasi nel procedimento principale siano idonee ad incidere favorevolmente sulle diverse categorie di « utenti, tra cui figurano, tra l'altro, le federazioni calcistiche nazionali, i club professionistici o dilettantistici, i giocatori professionisti o dilettanti, i giovani calciatori e, più in generale, i consumatori, siano essi spettatori o telespettatori.
- 196 Si deve tuttavia ricordare a tale riguardo che, sebbene tali norme possano apparire legittime, sul piano del loro principio, poiché contribuiscono a garantire il rispetto dei principi, dei valori e delle regole del gioco su cui si fonda il calcio professionistico, in particolare il carattere aperto e meritocratico delle competizioni in questione, e garantendo una certa forma di "redistribuzione della solidarietà" all'interno del calcio, l'esistenza di tali obiettivi, per quanto lodevoli possano essere, non esonera le federazioni che hanno adottato tali regole dall'obbligo di dimostrare, dinanzi al giudice nazionale, che il perseguimento di tali obiettivi si traduce in incrementi di efficienza effettivi e quantificabili, da un lato, e che essi compensano gli svantaggi cagionati sul piano concorrenziale dalle norme di cui trattasi nel procedimento principale, dall'altro .
- 197 Per quanto riguarda la terza condizione menzionata al punto 190 della presente sentenza, secondo cui il comportamento controverso deve essere indispensabile o necessario, essa implica una valutazione e un confronto dell'impatto rispettivo di tale comportamento e delle misure alternative che potrebbero effettivamente essere previste, al fine di verificare se gli incrementi di efficienza attesi da tale comportamento possano essere conseguiti mediante misure meno restrittive della concorrenza. Ciò non può tuttavia portare a una scelta basata sulla rispettiva opportunità tra tale comportamento e tali misure alternative nel caso in cui queste ultime non sembrino meno restrittive della concorrenza.
- 198 Per quanto riguarda la quarta condizione di cui al punto 190 della presente sentenza, l'accertamento del suo rispetto in un determinato caso implica un esame degli aspetti quantitativi e qualitativi che caratterizzano il funzionamento della concorrenza nei settori o mercati interessati, al fine di determinare se l'accordo, la decisione di un'associazione di imprese o la pratica concordata in questione dia alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o servizi in questione. In partico la possibilità che, per il suo contenuto, oggetto o effetto, tale decisione o accordo consenta alle imprese partecipanti di eliminare ogni concorrenza effettiva, il che, da solo, è sufficiente per escludere l'esenzione prevista dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Un altro aspetto potenziale riguarda la verifica se tale decisione o accordo, pur chiudendo una forma di concorrenza effettiva o un canale di accesso al mercato, consenta o meno ad altri di continuare ad esistere (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 1986, *Metro / Commissione* , 75/84, EU:C:1986:399, punti 64, 65 e 88).

199 Per valutare se tale quarta condizione sia soddisfatta nel caso di specie, il giudice del rinvio deve anzitutto prendere in considerazione, come osservato, in particolare, ai punti da 174 a 179 della presente sentenza, il fatto che non esiste quadro normativo in materia di approvazione preventiva, partecipazione e sanzioni di cui trattasi nel procedimento principale che prevede criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività, la precisione e la non discriminazione. La Corte constata, inoltre, che una situazione del genere è idonea a consentire agli enti che hanno adottato tale normativa di impedire qualsiasi concorrenza sul mercato dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche interclub sul territorio dell'Unione.

200 Più in generale, l'esame delle diverse condizioni di cui al punto 190 della presente sentenza può richiedere la presa in considerazione delle particolarità e delle caratteristiche specifiche dei settori o dei mercati interessati dall'accordo, dalla decisione di un'associazione di imprese o dalla pratica concordata di cui trattasi, se tali particolarità e caratteristiche specifiche sono determinanti per l'esito di tale esame (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2009, *GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a.*, C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, EU:C:2009:610, punto 103, e dell'11 settembre 2014, *MasterCard e a./Commissione*, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, paragrafo 236).

**c) Giustificazione oggettiva ai sensi dell'articolo 102 TFUE**

201 Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, dalla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 102 TFUE risulta che un'impresa che detiene una posizione dominante può dimostrare che un comportamento idoneo a rientrare nel divieto previsto in tale articolo possono ancora essere giustificate (sentenze del 27 marzo 2012, *Post Danmark*, C-209/10, EU:C:2012:172, punto 40, e del 12 maggio 2022, *Servizio Elettrico Nazionale e a.*, C-377/20, EU:C:2022:379, punto 46).

202 In particolare, un'impresa può dimostrare, a tal fine, sia che il suo comportamento è oggettivamente necessario, sia che l'effetto escludente prodotto può essere controbilanciato o addirittura controbilanciato da vantaggi in termini di efficienza che vanno a vantaggio anche del consumatore (sentenze del 27 marzo 2012), *Post Danmark*, C-209/10, EU:C:2012:172, punto 41, e del 12 maggio 2022, *Servizio Elettrico Nazionale e a.*, C-377/20, EU:C:2022:379, punti 46 e 86).

203 Per quanto riguarda la prima parte di tale possibilità, dal punto 147 della presente sentenza risulta che l'istituzione, da parte della FIFA e dell'UEFA, di norme discrezionali relative all'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche internazionali interclub, al controllo della partecipazione dei club e dei giocatori a tali competizioni e le sanzioni, proprio per il loro carattere discrezionale, non possono in alcun modo ritenersi oggettivamente giustificate da necessità tecniche o commerciali, diversamente da quanto potrebbe avvenire se esistesse un quadro normativo che preveda criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate

rispondenti alle esigenze requisiti di trasparenza, chiarezza, precisione, neutralità e proporzionalità che sono imperativi in questo settore. Pertanto, oggettivamente, tali regole, controlli e sanzioni hanno lo scopo di riservare a tali soggetti l'organizzazione di tale concorrenza, con il rischio di eliminare ogni concorrenza da parte di imprese terze, nel senso che tale comportamento costituisce un abuso di diritto posizione dominante vietata dall'articolo 102 TFUE, non giustificata, peraltro, da una necessità oggettiva.

- 204 Per quanto riguarda la seconda parte di tale possibilità, spetta all'impresa dominante dimostrare, in primo luogo, che il suo comportamento può consentire di realizzare incrementi di efficienza dimostrando l'effettiva esistenza e la portata di tali incrementi; in secondo luogo, che tali incrementi di efficienza contrastano i probabili effetti dannosi di tale comportamento sulla concorrenza e sul benessere dei consumatori nel mercato o nei mercati interessati; in terzo luogo, che tale comportamento è necessario per il conseguimento di tali guadagni di efficienza; e, in quarto luogo, che non elimina la concorrenza effettiva, eliminando tutte o la maggior parte delle fonti esistenti di concorrenza reale o potenziale (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2012, *Post Danmark*, C-209/10, EU:C: 2012:172, paragrafo 42).
- 205 Analogamente a quanto avviene per l'esenzione prevista all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, tale giustificazione richiede che l'impresa che la invoca dimostri, mediante argomenti e prove convincenti, che tutte le condizioni richieste per tale esenzione sono soddisfatte.
- 206 Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio pronunciarsi sulla questione se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi tutte le condizioni che consentono di considerarla giustificata ai sensi dell'articolo 102 TFUE, dopo aver consentito alle parti di assolvere i propri obblighi onere della prova, come osservato al punto 191 della presente sentenza.
- 207 Ciò premesso, occorre rilevare, per quanto riguarda la quarta di tali condizioni, applicabili sia nell'ambito dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE sia in quello dell'articolo 102 TFUE, che, data la natura di tali norme – che rendono la organizzazione e commercializzazione di qualsiasi competizione calcistica interclub sul territorio dell'Unione europea soggetta alla previa approvazione della FIFA e dell'UEFA, senza che tale potere sia soggetto ad adeguati criteri sostanziali e dettagliate regole procedurali – e la posizione dominante, addirittura monopolistica, che, come osservato dai rimettenti tribunale, è ritenuto da questi due enti sul mercato interessato, il Tribunale constata che tale normativa offre a detti enti la possibilità di impedire ogni forma di concorrenza su tale mercato, come rilevato al punto 199 della presente sentenza.
- 208 Si deve inoltre ricordare che il mancato rispetto di una delle quattro condizioni cumulative menzionate ai punti 190 e 204 della presente sentenza è sufficiente per escludere che una normativa come quella di cui al procedimento principale possa

rientrare l'esenzione prevista dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE o essere ritenuta giustificata ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

209 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla quinta questione dichiarando che gli articoli 101, paragrafo 3, e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che le norme secondo le quali le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che perseguono parallelamente, varie attività economiche legate all'organizzazione di competizioni subordinano alla loro previa approvazione l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di competizioni calcistiche interclub da parte di un'impresa terza e controllano la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, a pena di sanzioni, possono beneficiare di una deroga all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE o essere considerati giustificati ai sensi dell'articolo 102 TFUE solo se è dimostrato, attraverso argomenti e prove convincenti, che tutte le condizioni richieste a tali fini sono soddisfatte.

***5. Esame della quarta questione: interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE in situazioni che coinvolgono norme sui diritti relativi alle competizioni sportive***

210 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 101 e 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una regolamentazione emanata da federazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate al calcio l'organizzazione di concorsi, che designano tali associazioni come titolari originarie di tutti i diritti derivanti dai concorsi rientranti nella loro «giurisdizione», compresi i diritti relativi ad un concorso organizzato da un'impresa terza, e che conferiscono anche a dette associazioni un potere esclusivo di commercializzare tali diritti.

211 Si deve rilevare, al riguardo, che, nelle loro osservazioni scritte e orali dinanzi alla Corte, la FIFA e l'UEFA hanno insistito sul fatto che le norme di diritto privato svizzero richiamate dal giudice del rinvio – più precisamente gli articoli 67, paragrafo 1, e 68, paragrafo 1 ) dello Statuto della FIFA – devono essere interpretati, in quanto riguardano diritti derivanti da competizioni, incontri e altri eventi che rientrano nella "giurisdizione" della FIFA e della UEFA, nel senso che non si applicano a tutte le competizioni che rientrano nella giurisdizione territoriale e nei rispettivi poteri di questi due enti, ma solo ai concorsi che, tra questi, sono organizzati da tali enti, esclusi quelli che potrebbero essere organizzati da enti o imprese terze. Secondo la loro propria interpretazione di tali norme, la FIFA e l'UEFA non possono in alcun modo pretendere di essere titolari dei diritti derivanti da competizioni organizzate da siffatti enti o imprese terze.

212 Ciò premesso, pur rilevando, come ha fatto la ricorrente nel procedimento principale all'udienza tenutasi dinanzi alla Corte, che la normativa controversa nel procedimento principale potrebbe essere interpretata diversamente, tenuto conto dei



diversi significati che possono essere attribuiti al termine «competenza» e che tali norme trarrebbero vantaggio da una modifica tale da eliminare ogni possibile ambiguità al riguardo, la Corte risponderà alla presente questione assumendo come premessa l'interpretazione richiamata al paragrafo precedente e tenendo conto delle il nesso di complementarità tra la normativa controversa e le norme sulla previa autorizzazione, sulla partecipazione e sulle sanzioni oggetto delle questioni precedenti. Di conseguenza, questa risposta non pregiudica quella che potrebbe essere fornita alla questione separata se gli articoli 101 e 102 TFUE ostino a norme in base alle quali un'entità come la FIFA designa se stessa o designa un'entità come l'UEFA come proprietaria originaria di tutte le diritti derivanti da concorsi che, pur rientrando nella loro competenza territoriale e nelle rispettive competenze, sono organizzati da enti o imprese terze.

**(a) *La titolarità dei diritti relativi alle competizioni sportive***

- 213 Ai sensi dell'articolo 345 TFUE, i Trattati UE e FUE non pregiudicano in alcun modo il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
- 214 Ne consegue che, sul piano del loro stesso principio, gli articoli 101 e 102 TFUE non possono essere ritenuti ostativi a norme quali gli articoli 67 e 68 dello Statuto FIFA, in quanto tali norme designano tale entità e l'UEFA come titolari originari di tutti i diritti derivanti dalle competizioni calcistiche professionistiche interclub da essi organizzate sul territorio dell'Unione europea con il fondamentale sostegno delle società di calcio professionistiche e dei giocatori che partecipano a tali competizioni.
- 215 Al contrario, l'interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE da parte della Corte e l'applicazione di tali articoli da parte del giudice del rinvio devono presupporre che le norme che disciplinano il regime di titolarità dei diritti cui tali norme sono applicabili possono variare da uno Stato membro all'altro e che è quindi soprattutto alla luce della normativa applicabile in materia di proprietà immobiliare e di proprietà intellettuale che la questione del significato da attribuire alla nozione di «proprietario originario», richiamata da tali norme, deve essere esaminata, come osservato, in sostanza, da molti dei governi che sono intervenuti davanti alla Corte. Alcuni di essi hanno quindi affermato che, per quanto li riguarda e per essere compatibile con le disposizioni del loro diritto interno applicabile in materia di proprietà e proprietà intellettuale, tale nozione deve essere esaminata come una «cessione volontaria» o una «cessione volontaria» cessione forzata» di diritti da parte delle società calcistiche professionistiche alle associazioni calcistiche nazionali, al momento della loro affiliazione alle stesse, accompagnata da una successiva cessione degli stessi diritti alla FIFA e all'UEFA, al momento dell'affiliazione di tali associazioni a queste ultime.
- 216 La presente causa non verte tuttavia su tale questione, il cui esame richiederebbe anche di tener conto dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce una norma giuridica destinata a conferire diritti ai singoli

sancendo il diritto di proprietà e di proprietà intellettuale, senza tuttavia conferire a tali diritti un carattere assoluto o incondizionato (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, *Spiegel Online*, C-516/17, EU:C:2019:625, punto 56), come la Corte ha già dichiarato in merito ai diritti concretamente in questione nel caso di specie (sentenze del 18 luglio 2013, *FIFA / Commissione*, C-204/11 P, EU:C:2013:477, punto 110 e del 18 luglio 2013, *UEFA / Commissione*, C-201/11 P, EU:C:2013:519, punto 102).

**(b) *Lo sfruttamento dei diritti relativi alle competizioni sportive***

- 217 Per quanto riguarda la questione se gli articoli 101, paragrafo 1, e 102 TFUE ostino alle norme richiamate dal giudice del rinvio in quanto riguardano non la titolarità originaria dei diritti derivanti dalle competizioni calcistiche professionistiche interclub organizzate dalla FIFA e dall'UEFA, ma dalla sfruttamento commerciale di tali diritti, risulta, anzitutto, dai punti 115, 117, 118, 139 e 140 della presente sentenza che una normativa del genere può essere considerata sia una «[decisione di un'associazione] di imprese» ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1, TFUE e, allo stesso tempo, il comportamento di un'«impresa» in «posizione dominante», risultante dall'esercizio di un potere regolamentare, e quindi dall'esercizio di un mezzo diverso da quelli che disciplinano concorrenza basata sui meriti tra imprese.
- 218 Inoltre, gli articoli 101, paragrafo 1, lettera b), e 102, lettera b), TFUE vietano espressamente le decisioni di associazioni di imprese e gli abusi consistenti nel prevenire e restringere la concorrenza limitando o controllando, tra gli altri parametri della concorrenza, della produzione e dei mercati, al pregiudizio dei consumatori.
- 219 Come osservato, segnatamente, da alcuni dei governi che hanno presentato osservazioni alla Corte e alla Commissione, lo scopo stesso delle norme di cui trattasi nel procedimento principale è, come risulta dall'esame del loro contenuto, di sostituire, imperativamente e in definitiva, un accordo di sfruttamento esclusivo e collettivo di tutti i diritti derivanti dalle competizioni calcistiche professionistiche interclub organizzate dalla FIFA e dall'UEFA, in qualunque forma esse siano, per qualsiasi altra modalità di sfruttamento che potrebbe, in assenza di tali norme, essere liberamente scelti dalle società calcistiche professionistiche che partecipano alle partite organizzate nell'ambito di tali competizioni, sia che si tratti di modalità di sfruttamento individuale, bilaterale o anche multilaterale.
- 220 Infatti, norme come quelle previste dagli articoli 67 e 68 dello Statuto della FIFA riservano, in termini molto chiari e precisi, il potere esclusivo della FIFA di determinare, mediante disposizioni regolamentari, le condizioni di sfruttamento e di utilizzo di tali diritti, mediante esso o un terzo. Riservano inoltre alla FIFA e all'UEFA il potere esclusivo di autorizzare la trasmissione di partite ed eventi, compresi quelli che coinvolgono competizioni calcistiche interclub, sia su

piattaforme audiovisive che su altre piattaforme, senza alcuna restrizione quanto a contenuto, orario, luogo e aspetti tecnici.

- 221 Inoltre, tali norme assoggettano a tali poteri, in termini altrettanto inequivocabili, tutti questi diritti, siano essi diritti finanziari, diritti di registrazione audiovisiva e radiofonica, diritti di riproduzione e di radiodiffusione, diritti multimediali, diritti di commercializzazione e di promozione o diritti di proprietà intellettuale.
- 222 Tali norme consentono così alla FIFA e all'UEFA di controllare integralmente la cessione dei diritti relativi alle competizioni interclub da loro organizzate e, di conseguenza, di impedire qualsiasi concorrenza tra società di calcio professionistiche per quanto riguarda i diritti relativi alle partite in cui partecipano. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che tale modalità di funzionamento concorrenziale del mercato non è affatto teorica ma, al contrario, molto reale e concreta e che esisteva, a titolo di esempio, fino al 2015 in Spagna, come riguarda i diritti audiovisivi relativi alle competizioni organizzate dalla relativa federazione calcistica nazionale.
- 223 Infine, per quanto riguarda il contesto economico e giuridico nel quale si inserisce la normativa controversa nel procedimento principale, si deve rilevare, in primo luogo, che i diversi diritti derivanti dalle competizioni calcistiche professionistiche interclub costituiscono la principale fonte di entrate che può essere derivanti da tali competizioni, in particolare dalla FIFA e dall'UEFA, in quanto organizzatrici di dette competizioni, nonché dalle società di calcio professionistiche, senza la cui partecipazione tali competizioni non potrebbero aver luogo. Tali diritti sono quindi al centro dell'attività economica alla quale danno luogo tali concorsi e la loro vendita è, quindi, intrinsecamente legata all'organizzazione di siffatti concorsi.
- 224 In tal senso, il monopolio conferito dalla normativa controversa nel procedimento principale all'ente che le ha prescritte, vale a dire la FIFA, e all'UEFA, per quanto riguarda lo sfruttamento e la commercializzazione di tali diritti, si concilia con il controllo assoluto che detti enti esercitano sull'organizzazione e sulla commercializzazione dei concorsi, in forza delle norme oggetto delle prime tre questioni del giudice del rinvio, e corrobora la portata giuridica, economica e pratica di tali norme.
- 225 In secondo luogo, indipendentemente dall'attività economica alla quale danno origine, i diritti di cui al procedimento principale costituiscono, di per sé, un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che i Trattati UE e FUE intendono istituire e mantenere, come la Corte si è già pronunciata in merito ai diritti di marchio detenuti dalle società di calcio professionistiche (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, punti 47 e 48). Si tratta infatti di diritti, tutelati giuridicamente e dotati di un proprio valore economico, di sfruttare commercialmente in vari modi

un prodotto o un servizio preesistente, in questo caso una partita o una serie di partite in cui una determinata società affronta una o più altre club.

226 Pertanto, tali diritti costituiscono un parametro di concorrenza che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale sottrae al controllo delle società di calcio professionistiche che partecipano alle competizioni interclub organizzate dalla FIFA e dall'UEFA.

227 In terzo luogo, a differenza dell'organizzazione di competizioni calcistiche interclub, che costituisce un'attività economica «orizzontale» che coinvolge soltanto gli enti o le imprese che ne sono attualmente o potenzialmente organizzatori, la commercializzazione dei diversi diritti connessi a tali competizioni è «verticale» in quanto si tratta, dal lato dell'offerta, degli stessi enti o imprese e, dal lato della domanda, delle imprese che desiderano acquistare tali diritti, sia per venderli alle emittenti televisive e ad altri fornitori di servizi di media (commercio) sia per trasmettere le partite stessi attraverso varie reti di comunicazione elettronica o vari media, come la televisione lineare o lo streaming su richiesta, la radio, Internet, i dispositivi mobili e altri media emergenti. Le stesse diverse emittenti potrebbero vendere spazio o tempo ad imprese attive in altri settori economici, a fini pubblicitari o di sponsorizzazione, per consentire loro di inserire i loro prodotti o servizi durante la trasmissione dei concorsi.

228 Pertanto, norme come quelle di cui al procedimento principale, tenuto conto del loro contenuto, di ciò che oggettivamente mirano a realizzare in termini di concorrenza e del contesto economico e giuridico nel quale si inseriscono, sono idonee non solo a impedire ogni forma di concorrenza tra le società calcistiche professionistiche affiliate alle federazioni calcistiche nazionali membri della FIFA e della UEFA nella commercializzazione dei diversi diritti relativi alle partite alle quali partecipano, ma anche per incidere sul funzionamento della concorrenza, a danno di imprese terze operando su una serie di mercati mediatici situati a valle di tale commercializzazione, a scapito dei consumatori e dei telespettatori.

229 In particolare, una normativa del genere è idonea a consentire ad entrambi gli enti ai quali conferiscono un monopolio in questo settore, consistente nel controllo totale dell'offerta, di praticare prezzi eccessivi, e quindi abusivi (v., in tal senso, sentenze 14 febbraio 1978, *United Brands e United Brands Continentaal / Commissione*, 27/76, EU:C:1978:22, punto 250, e dell'11 dicembre 2008, *Kanal 5 e TV 4*, C-52/07, EU:C:2008:703, commi 28 e 29), di fronte al quale gli acquirenti effettivi o potenziali dei diritti dispongono prima facie di un potere negoziale limitato, considerato il posto fondamentale e imprescindibile che occupano le competizioni e gli incontri di calcio professionistico interclub come prodotti attrattivi in grado di attrarre e fidelizzare di un vasto pubblico durante tutto l'anno, nell'offerta di programmi e trasmissioni che le emittenti possono offrire ai propri clienti e, più in generale, ai telespettatori. Inoltre, obbligando tutti gli acquirenti effettivi o potenziali dei diritti ad acquistare da due venditori, ciascuno dei quali offre una gamma di prodotti escludendo qualsiasi offerta alternativa e

godendo di un'immagine e di una reputazione forti, essi rischiano di incentivare gli acquirenti effettivi o potenziali a standardizzare la loro condotta sul mercato e nell'offerta ai propri clienti, determinando così una restrizione della scelta e una minore innovazione, a scapito dei consumatori e dei telespettatori.

230 Per tutte le ragioni che precedono, in quanto sostituiscono, in via imperativa e totale, un regime di sfruttamento esclusivo di tutti i diritti derivanti dalle competizioni calcistiche interclub professionistiche organizzate dalla FIFA e dall'UEFA a qualsiasi altra modalità di sfruttamento che potrebbe, in in loro assenza, siano liberamente scelte, norme come quelle di cui al procedimento principale possono essere considerate come aventi come «oggetto» quello di impedire o restringere la concorrenza sui diversi mercati interessati ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e come costituenti un «abuso» di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE, a meno che non si possa dimostrare che sono giustificati. Ciò è tanto più vero quando tali norme sono combinate con norme sulla previa autorizzazione, sulla partecipazione e sulle sanzioni, come quelle oggetto delle questioni precedenti.

*(c) Se esiste una giustificazione*

231 Per quanto riguarda la questione se siffatte norme siano idonee a soddisfare tutte le condizioni indicate ai punti 190 e 204 della presente sentenza, che devono essere soddisfatte affinché possa sussistere un'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE e possano essere considerate giustificate ai sensi dell'articolo 102 TFUE, occorre precisare che spetterà al giudice del rinvio pronunciarsi su tale questione, dopo aver consentito alle parti nel procedimento principale di assolvere i rispettivi oneri della prova.

232 Ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che dinanzi alla Corte, i convenuti nella causa principale, diversi governi e la Commissione hanno sostenuto che tali norme consentono di realizzare incrementi di efficienza contribuendo a migliorare sia la produzione che la distribuzione. Consentendo agli acquirenti effettivi o potenziali di negoziare l'acquisto dei diritti con due venditori esclusivi prima di ciascuna delle competizioni internazionali o europee organizzate da tali venditori, le norme riducono significativamente i costi di transazione e riducono l'incertezza che si troverebbero ad affrontare se dovessero farlo. negoziare caso per caso con i club partecipanti, che potrebbero avere rispettive posizioni e interessi divergenti in relazione alla commercializzazione di tali diritti. Inoltre e soprattutto, consentono anche agli acquirenti attuali e potenziali di accedere, a condizioni definite e con un'applicazione coerente a livello internazionale o europeo, a diritti infinitamente più attraenti di quelli che verrebbero loro proposti congiuntamente dai club partecipanti all'una o all'altra partita, posto che tali diritti beneficiano della notorietà del marchio della FIFA e dell'UEFA e coprono l'insieme di una competizione da loro organizzata, o almeno un insieme completo di partite previste nelle varie fasi di tale competizione (partite di qualificazione, fase a gironi e fase finale).

- 233 Spetterà tuttavia al giudice nazionale valutare, alla luce degli argomenti e delle prove che le parti nel procedimento principale dovranno fornire, la portata di tali incrementi di efficienza e, nel caso in cui la loro effettiva esistenza e portata sono stati stabiliti, per stabilire se eventuali incrementi di efficienza siano tali da compensare gli svantaggi in termini di concorrenza derivanti dalle norme di cui trattasi nel procedimento principale.
- 234 In secondo luogo, i convenuti nel procedimento principale, diversi governi e la Commissione hanno sostenuto che una congrua parte dell'utile che sembra derivare dagli incrementi di efficienza conseguiti grazie alla normativa controversa nel procedimento principale è riservata agli utenti. Pertanto, gran parte del profitto derivante dalla vendita centralizzata dei vari diritti relativi alle competizioni calcistiche interclub organizzate dalla FIFA e dalla UEFA viene destinato a finanziamenti o progetti volti a garantire una qualche forma di "ridistribuzione della solidarietà" all'interno del calcio, a vantaggio non solo delle società di calcio professionistiche partecipanti a tali competizioni, ma anche di quelle che non vi partecipano, delle società dilettantistiche, dei giocatori professionisti, del calcio femminile, dei giovani calciatori e di altre categorie di soggetti interessati al calcio. Allo stesso modo, i miglioramenti nella produzione e nella distribuzione derivanti dalla vendita centralizzata e dalla "ridistribuzione solidale" del profitto così generato vanno, in ultima analisi, a vantaggio dei tifosi, dei consumatori, cioè dei telespettatori e, più in generale, di tutti i cittadini dell'UE coinvolti nel calcio amatoriale.
- 235 Tali argomenti appaiono prima facie convincenti, tenuto conto delle caratteristiche essenziali delle competizioni calcistiche interclub organizzate a livello mondiale o europeo. Infatti, il buon funzionamento, la sostenibilità e il successo di tali competizioni dipendono dal mantenimento di un equilibrio e dal mantenimento di una certa parità di opportunità tra le società calcistiche professionistiche partecipanti, considerata l'interdipendenza che le unisce, come risulta dal punto 143 della presente sentenza . Inoltre, vi è un effetto a catena da tali competizioni verso i club di calcio professionistici e dilettantistici più piccoli che, pur non partecipandovi, investono a livello locale nel reclutamento e nella formazione di giocatori giovani e di talento, alcuni dei quali diventeranno professionisti e aspirare ad aderire ad una società partecipante (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2010, *Olympique Lyonnais* , C-325/08, EU:C:2010:143, punti da 41 a 45). Infine, il ruolo solidale del calcio, purché autentico, serve a rafforzare la sua funzione educativa e sociale all'interno dell'Unione europea.
- 236 Anche così, il profitto generato dalla vendita centralizzata dei diritti relativi alle competizioni calcistiche interclub per ciascuna categoria di utenti – comprendenti non solo club professionistici e dilettantistici e altri soggetti interessati al calcio, ma anche spettatori e telespettatori – deve essere dimostrato reale e cemento.
- 237 Spetterà quindi, in ultima analisi, al giudice del rinvio valutare, alla luce degli elementi di prova, in particolare contabili e finanziari, che dovranno essere forniti

dalle parti nel procedimento principale, se gli argomenti in questione, indipendentemente dal fatto che si riferiscano o meno la solidarietà «orizzontale» tra le società partecipanti a tali competizioni ovvero la solidarietà «verticale» con i vari altri attori del calcio, sono infatti documentate alla luce della normativa di cui trattasi nel procedimento principale.

- 238 In terzo luogo, spetterà anche al giudice del rinvio valutare, alla luce delle prove fornite dalle parti nel procedimento principale, se le norme di cui trattasi nel procedimento principale siano indispensabili per conseguire gli incrementi di efficienza sopra menzionati e per garantire la "ridistribuzione solidale" di un'equa quota del profitto così generato a tutti gli utenti, siano essi operatori di calcio professionisti o dilettanti, spettatori o telespettatori.
- 239 Per quanto riguarda, in quarto luogo, la questione se le norme controverse consentano il mantenimento di una concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi interessati, si deve rilevare che, sebbene tali norme eliminino ogni concorrenza sul lato dell'offerta, non dall'altro, sembrano da soli eliminare la concorrenza sul lato della domanda. Infatti, se da un lato possono imporre agli acquirenti attuali o potenziali un prezzo più alto per acquisire i diritti, riducendo così il numero di acquirenti che possono farlo, o addirittura incentivandoli a raggrupparsi, dall'altro consentono loro di accedere ad un prodotto più attraente per contenuto e immagine, per il quale esiste una forte concorrenza data la posizione privilegiata che occupa nell'offerta di programmi e trasmissioni che possono essere offerti ai clienti e, più in generale, ai telespettatori.
- 240 In ogni caso, il giudice del rinvio può valutare l'effettiva esistenza e l'importanza di tale concorrenza solo tenendo conto delle effettive condizioni giuridiche ed economiche nelle quali la FIFA istituisce un quadro per lo sfruttamento e procede alla commercializzazione dei diversi diritti connessi alla concorrenza (audiovisivi, multimediali, marketing e altro) sulla base degli articoli 67 e 68 del proprio statuto. Laddove non vi sia concorrenza tra venditori e quindi concorrenza "tra prodotti", tale concorrenza può essere garantita, tra l'altro, attraverso il ricorso ad aste, selezioni o procedure di gara che siano aperte, trasparenti e non discriminatorie e portino a risultati imparziali processo decisionale, consentendo così agli acquirenti effettivi o potenziali di impegnarsi in una concorrenza effettiva e non distorta "per i prodotti". Può anche dipendere dalla durata dell'offerta di tali diritti, dal fatto che siano esclusivi o non esclusivi, dalla loro portata geografica, dal numero (lotti) e dal tipo (qualificazione, fase a gironi, fase a eliminazione diretta) delle partite che possono essere trasmesse, nonché tutte le condizioni giuridiche, tecniche e finanziarie alle quali tali diritti possono essere acquisiti. Al di là di questi parametri giuridici, la concorrenza può dipendere anche dal numero di acquirenti effettivi o potenziali, dalle loro rispettive posizioni di mercato e dai legami che possono esistere sia tra loro che con altre parti interessate del calcio, come club di calcio professionistici, altre imprese o FIFA e UEFA loro stessi.

241 Alla luce di tutto quanto precede, si deve rispondere alla quarta questione che gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati come:

- non osta a una regolamentazione emanata da associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, nella parte in cui designano tali associazioni come titolari originarie di tutti i diritti derivanti dai concorsi rientranti nella loro «giurisdizione», laddove tali norme si applicano solo ai concorsi organizzati da dette associazioni, esclusi quelli eventualmente organizzati da enti o imprese terze;
- ostare a siffatte norme nella parte in cui attribuiscono alle stesse associazioni un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti in questione, a meno che non sia dimostrato, con argomenti e prove convincenti, che sussistono tutte le condizioni richieste affinché tali norme possano beneficiare, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, da un'esenzione dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed essere considerati giustificati ai sensi dell'articolo 102 TFUE sono soddisfatti.

### ***C. Considerazione della sesta questione: libertà di circolazione***

242 Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa secondo la quale le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che perseguono parallelamente diverse attività economiche le attività connesse all'organizzazione di competizioni subordinano alla loro previa approvazione l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di competizioni calcistiche interclub da parte di un'impresa terza, e controllano la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, sotto pena di sanzioni, laddove non esista un quadro per quelle norme che prevedano criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate idonee a garantire che siano trasparenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate.

#### ***1. Individuazione della rilevante libertà di circolazione***

243 Quando un giudice nazionale si rivolge alla Corte sull'interpretazione di diverse disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà di circolazione, al fine di pronunciarsi su un provvedimento relativo a più di tali libertà contemporaneamente, e risulta, tenuto conto del suo oggetto, ossia che tale misura riguarda prevalentemente una di tali libertà e secondariamente le altre, la Corte esaminerà, in linea di principio, la misura solo rispetto alla libertà predominante interessata (v., in tal senso, sentenze dell'8 settembre 2009, *Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International*, C-42/07, EU:C:2009:519, punto 47, e del 7 settembre 2022, *Cilevičs e a.*, C-391/20, EU:C:2022:638, punti 50 e 51).



244 Nel caso di specie, il giudice del rinvio interroga la Corte sull'interpretazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali. Tuttavia, le norme sulle quali tale giudice è chiamato a pronunciarsi nella controversia principale hanno come oggetto prevalente quello di subordinare l'organizzazione e la commercializzazione di qualsiasi nuova competizione calcistica interclub sul territorio dell'Unione alla previa approvazione della FIFA e dell'UEFA , e di subordinare in tal modo qualunque impresa intenda esercitare una siffatta attività economica in qualsiasi Stato membro al rilascio di tale approvazione. Sebbene sia vero che tali norme sull'approvazione preventiva sono accompagnate da norme che disciplinano la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, ai fini della risposta alla presente questione, queste ultime possono essere considerate secondarie rispetto alla ex, in quanto accessori ad esso.

245 Pertanto, si può ritenere che le norme FIFA e UEFA di cui trattasi nel procedimento principale riguardino prevalentemente la libera prestazione dei servizi, che comprende tutti i servizi che non sono offerti in modo stabile e continuativo a partire da uno stabilimento situato nello Stato membro di destinazione (sentenza del 7 settembre 2022, *Cilevičs e a.* , C-391/20, EU:C:2022:638, punto 53).

246 Pertanto, la Corte limiterà il proprio esame all'articolo 56 TFUE.

## 2. *L'esistenza di un ostacolo alla libera prestazione dei servizi*

247 L'articolo 56 TFUE, che sancisce la libera prestazione dei servizi a vantaggio sia dei prestatori che dei destinatari di tali servizi, osta a qualsiasi misura nazionale, anche applicabile indistintamente, che limiti l'esercizio di tale libertà vietando, ostacolando o rendendo meno attraente l'attività di tali prestatori negli Stati membri diversi da quello in cui sono stabiliti (v., in tal senso, sentenze dell'8 settembre 2009, *Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International* , C-42/07, EU:C :2009:519, punto 51, e del 3 marzo 2020, *Google Ireland* , C-482/18, EU:C:2020:141, punti 25 e 26).

248 È questo il caso della normativa controversa nel procedimento principale. Infatti, poiché, secondo le dichiarazioni del giudice del rinvio, non esiste un quadro che preveda criteri sostanziali e norme dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività, la non discriminatorietà e la proporzionalità, tali norme consentono alla FIFA e all'UEFA di esercitare un controllo discrezionale sulla possibilità per qualsiasi impresa terza di organizzare e commercializzare competizioni calcistiche interclub sul territorio dell'Unione europea, sulla possibilità per qualsiasi società di calcio professionistica di partecipare a tali competizioni nonché, in via corollaria, sulla possibilità per qualsiasi altra impresa di fornire servizi connessi all'organizzazione o alla commercializzazione di tali concorsi, come osservato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi 175 e 176 delle sue conclusioni.

249 Così facendo, tali norme tendono non solo a ostacolare o a rendere meno attraenti le diverse attività economiche interessate, ma a impedirle addirittura, limitando l'accesso di qualsiasi nuovo arrivato (v., per analogia, sentenze del 10 marzo 2009, *Hartlauer*, C- 169/07, EU:C:2009:141, punto 34, e dell'8 giugno 2023, *Prestige e Limousine*, C-50/21, EU:C:2023:448, punto 62).

250 Ne consegue che tali norme costituiscono un ostacolo alla libera prestazione dei servizi sancita dall'articolo 56 TFUE.

### 3. *Se esiste una giustificazione*

251 Misure di origine non statale possono essere consentite anche se ostacolano una libertà di circolazione sancita dal Trattato FUE, se è dimostrato, in primo luogo, che la loro adozione è giustificata da un obiettivo legittimo di interesse pubblico diverso da quello di natura carattere puramente economico e, dall'altro, che rispettino il principio di proporzionalità, il che implica che siano idonei a garantire il raggiungimento di tale obiettivo e non vadano al di là di quanto necessario a tal fine (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, *Bosman*, C-415/93, EU:C:1995:463, punto 104, e del 13 giugno 2019, *TopFit e Biffi*, C-22/18, EU:C:2019:497, punto 48). Per quanto riguarda, più specificamente, la condizione relativa all'idoneità di tali misure, va tenuto presente che esse possono essere ritenute idonee a garantire il raggiungimento dello scopo invocato solo se riflettono concretamente l'interesse a raggiungerlo in un contesto modo coerente e sistematico (v., in tal senso, sentenze dell'8 settembre 2009, *Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International*, C-42/07, EU:C:2009:519, punto 61, e del 6 ottobre 2020, *Commissione contro Ungheria (Istruzione superiore)*, C-66/18, EU:C:2020:792, punto 178).

252 Analogamente alle situazioni che implicano una misura di origine statale, spetta alla parte che ha introdotto la misura di origine non statale in questione dimostrare che tali due condizioni cumulative sono soddisfatte (v., per analogia, sentenze del 21 gennaio 2016, *Commissione / Cipro*, C-515/14, EU:C:2016:30, punto 54, e del 18 giugno 2020, *Commissione / Ungheria (Trasparenza delle associazioni)*, C-78/18, EU:C:2020:476, punto 77 ).

253 Nel caso di specie, alla luce degli aspetti discussi ai punti da 142 a 144 e 196 della presente sentenza, la Corte constata che l'adozione di norme relative all'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub e alla partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori alle tali competizioni possono essere giustificate, nel loro stesso principio, da obiettivi di interesse pubblico consistenti nel garantire, prima dell'organizzazione di tali competizioni, che esse saranno organizzate nel rispetto dei principi, dei valori e delle regole del gioco su cui si fonda il calcio professionistico, in particolare i valori di apertura, merito e solidarietà, ma anche che tali competizioni si integrino, in modo sostanzialmente omogeneo e temporalmente coordinato, nel "sistema

organizzato” di competizioni nazionali, europee e internazionali che caratterizzano tale sport.

254 Tuttavia, tali obiettivi non sono idonei a giustificare l'adozione di siffatte norme qualora non comprendano criteri sostanziali e modalità procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività, la precisione e la non discriminatorietà, come risulta dai punti 147, 175, 176 e 199 della presente sentenza.

255 Infatti, per poter essere considerato giustificato, un regime di approvazione preventiva come quello introdotto da tale normativa deve, in ogni caso, fondarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo, in modo tale da tale da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale da esso conferito all'organo abilitato a concedere o rifiutare tale approvazione preventiva, affinché tale potere non venga utilizzato arbitrariamente (v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2002, *Canal Satélite Digital*, C-390 /99, EU:C:2002:34, punto 35, e del 13 giugno 2019, *TopFit e Biffi*, C-22/18, EU:C:2019:497, punto 65).

256 Nel caso di specie, alla luce delle dichiarazioni del giudice del rinvio richiamate al punto 248 della presente sentenza, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non sembra poter essere giustificata da un obiettivo legittimo nel pubblico interesse.

257 Alla luce di tutto quanto precede, si deve rispondere alla sesta questione dichiarando che l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa mediante la quale le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate al calcio l'organizzazione di competizioni subordina alla loro previa approvazione l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di competizioni calcistiche interclub da parte di un'impresa terza, e controlla la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, sotto pena di sanzioni, qualora sussista non esiste un quadro normativo che preveda criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività, la non discriminatorietà e la proporzionalità.

### **Costi**

258 Poiché il presente procedimento costituisce, per le parti della causa principale, una fase del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo statuire sulle spese. Le spese sostenute per il deposito delle osservazioni alla Corte, diverse dalle spese sostenute dalle parti interessate, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

**1. Articolo 102 TFUE**

**deve essere interpretata nel senso che l'adozione e l'attuazione di norme da parte di associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, subordinando alla loro previa approvazione la costituzione, a titolo territoriale dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica interclub da parte di un'impresa terza, e di controllare la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione, sotto pena di sanzioni, laddove non esista un quadro per i diversi poteri che prevedono criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate atte a garantirne la trasparenza, l'oggettività, la non discriminazione e la proporzionalità, costituisce abuso di posizione dominante.**

**2. Articolo 101, paragrafo 1, TFUE**

**deve essere interpretato nel senso che l'adozione e l'attuazione, direttamente o attraverso le Federazioni calcistiche nazionali affiliate, di norme da parte di associazioni che hanno responsabilità per il calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, rendendo previa loro approvazione, l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica interclub da parte di un'impresa terza, nonché il controllo della partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione, sotto pena di sanzioni, laddove vi sia nessun quadro di tali diversi poteri che preveda criteri sostanziali e regole procedurali dettagliate idonei a garantire che essi siano trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati, costituisce una decisione di un'associazione di imprese avente per oggetto la prevenzione della concorrenza.**

**3. Articolo 101, paragrafo 3, e articolo 102 TFUE**

**deve essere interpretata nel senso che le norme con le quali le associazioni che si occupano del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni subordinano alla loro previa approvazione la creazione, sul territorio dell'Unione europea, di competizioni calcistiche interclub da parte di un'impresa terza e controllare la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, sotto pena di sanzioni, possono beneficiare di un'esenzione dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE o essere considerati giustificati ai sensi dell'articolo 102 TFUE solo se è dimostrato, attraverso argomenti e prove convincenti, che tutte le condizioni richieste a tali fini sono soddisfatte.**

**4. Gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel modo seguente**

- non osta a una regolamentazione emanata da associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, nella parte in cui designano tali associazioni come titolari originarie di tutti i diritti derivanti dai concorsi rientranti nella loro «giurisdizione», laddove tali norme si applicano solo ai concorsi organizzati da dette associazioni, esclusi quelli eventualmente organizzati da enti o imprese terze;**
- ostare a siffatte norme nella parte in cui attribuiscono alle stesse associazioni un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti in questione, a meno che non sia dimostrato, con argomenti e prove convincenti, che sussistono tutte le condizioni richieste affinché tali norme possano beneficiare, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, da un'esenzione dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed essere considerati giustificati ai sensi dell'articolo 102 TFUE sono soddisfatti.**

**5. Articolo 56 TFUE**

**deve essere interpretata nel senso che osta ad una norma secondo la quale associazioni che si occupano del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni subordinano alla loro previa approvazione la costituzione, sul territorio dell'Unione europea, di interclub competizioni calcistiche da parte di un'impresa terza, e controllare la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, sotto pena di sanzioni, laddove non esista un quadro per quelle norme che prevedano criteri sostanziali e regole procedurali dettagliate idonee a garantirne lo svolgimento trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati.**

[Firme]